

XLV.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Congedo — Proposta del Senat. Giovanola, approvata — Approvazione per articoli del progetto di legge: Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agl' impegni contratti da varie Biblioteche universitarie — Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia ai preopinanti De Filippo, Poggi e Lampertico — Parole del Senatore Lampertico per fatti personali — Dichiarazione del Senatore Alfieri — Relazione del Senatore Lampertico sui vari emendamenti proposti all'articolo 1 — Dichiarazione del Senatore Amari — Riserva del Senatore Alfieri — Discorso del Senatore Eula in sostegno del suo emendamento che è appoggiato — Dichiarazione del Senatore Borsani — Discorso del Senatore Miraglia per isviluppare il suo emendamento che viene appoggiato — Dichiarazione del Senatore Pescatore — Emendamento del Senatore Conforti — Sue parole per sostenerlo — L'emendamento è appoggiato — Riserva e istanza del Ministro accolta.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, degli Esteri e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 89. Il Consiglio comunale di Aragona fa istanza perchè sia sollecitata l'approvazione del progetto di legge che dà facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

90. La Camera di commercio ed arti di Siena fa istanza perchè sia modificato l'articolo 123 della legge in vigore per la tassa di registro,

ed il N. 1 della tariffa annessa alla legge medesima.

91. Alcuni notai esercenti nel distretto di Domodossola (Novara) fanno istanza perchè nel progetto di legge per la riforma del notariato venga introdotta una disposizione transitoria per la più equa distribuzione dell'obbligo di residenza.

Il Senatore Antonacci domanda un congedo di un mese, per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Approvazione per articoli del progetto di legge: Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agl' impegni contratti da varie biblioteche universitarie.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GIOVANOLA. Mentre si sta aspettando che l'Ufficio Centrale ci porti il risultato dei suoi nuovi studi, propongo che il Senato per utilizzare questo tempo, voglia intraprendere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

la discussione del disegno di legge N. 51, che, come non diede nell'altro ramo del Parlamento, credo che anche in questo non possa dar luogo ad una lunga discussione.

PRESIDENTE. Come hanno sentito i signori Senatori, l'onorevole Senatore Giovanola propone che, per guadagnar tempo, non essendo ancora venuto al banco della Commissione l'Ufficio Centrale, si metta in discussione il progetto di legge intitolato: Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agl'impegni contratti da varie biblioteche universitarie.

Se non vi è opposizione, prego il Senatore, Segretario, Chiesi a dar lettura di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(*Vedi infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, s'intende chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1:

Art. 1.

È approvata la spesa L. 58,197 38 per soddisfare ai bisogni ed agli impegni contratti dalle biblioteche universitarie di Roma e Bologna, dalla Nazionale di Firenze e dalla Braidense di Milano.

Se non si fanno osservazioni metterò ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Tale spesa sarà iscritta al capitolo 59 *bis* (parte straordinaria) dello stato di prima previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1877 colla denominazione: « Spese straordinarie per le biblioteche universitarie di Roma e Bologna, della Nazionale di Firenze e della Braidense di Milano. »

(Approvato.)

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	125
Favorevoli	112
Contrari	13

(Il Senato approva.)

Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a prendere il loro posto.

Si riprende la discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola, per dare lettura della Relazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Allora, ha prima la parola l'on. Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi credo in dovere, prima che si passi alla discussione degli emendamenti proposti sull'articolo 1°, di offrire alcune dilucidazioni e risposte agli onorevoli Senatori Poggi, e Lampertico Relatore della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Non credo necessario di rispondere ulteriormente di proposito all'onorevole Senatore De Filippo, per non abusare senza necessità della tolleranza del Senato. Egli non fece che avvertire un'espressione meno esatta, che era uscita dalle mie labbra nell'altro ramo del Parlamento, allorchè si trattava della pubblicazione avvenuta, mercè la legge del 5 luglio 1860, nella Toscana e nell'Emilia degli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale del 1859.

Egli ha ragione, ed io stesso mi sono già corretto allorchè ho avuto l'onore di parlare al Senato su questo medesimo argomento.

La legge del 5 luglio 1860 non ordinò se non che si pubblicassero questi articoli solamente nella Toscana; ma io mantengo le osservazioni fatte contro l'argomento che l'onorevole Senatore De Filippo volle desumerne.

Egli credeva che non si fossero questi articoli pubblicati nell'Emilia, perchè ivi dovendosi pubblicare l'intero Codice Penale, si stimasse opportuno di non anticipare la pubblicazione dei medesimi, ma di attendere che l'intero Codice vi fosse posto in osservanza.

Io lo contraddissi, e mantengo il mio assunto, che questo non fosse il motivo, e che lo stesso Ministro Guardasigilli di quel tempo, Cassinis, lo avesse esplicitamente dichiarato nel presen-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

tare quel progetto di legge al Parlamento Subalpino.

Infatti ecco le sue parole: « Coll'articolo 2° si propone di mandare a pubblicare in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale del 1859, non nelle provincie dell'Emilia, perchè ivi già sono in vigore. » Ed io accennai ben anche la data del Decreto del dittatore dell'Emilia, che è del 18 dicembre 1859, il quale aveva di fatto anticipata la pubblicazione delle disposizioni penali su questa materia in quelle provincie.

Dunque la legge del 5 luglio 1860 non le comprese, non già pel motivo supposto dal Senatore De Filippo, bensì per un motivo perfettamente opposto, perchè cioè già si era anticipata la loro pubblicazione sotto forma di legge speciale.

Trattandosi di una semplice rettificazione di questa natura, non credo dover aggiungere altro.

Ben sento il dovere di dare qualche risposta all'onorevole Senatore Poggi, il quale insistè vivamente e reiteratamente, acciò il Senato gli concedesse facoltà di parlare, parendo a lui di aver l'obbligo di pronunciare qui un discorso apologetico in difesa della legge del 5 giugno 1871, che modificò gli articoli in questione del Codice Penale, per essere egli stato il Relatore dell'Ufficio Senatorio cui fu commesso l'esame della relativa proposta di legge.

Il Senato ha udito con quali enfatiche lodi egli qualificò quella legge; la disse una delle più perfette e armoniche che fossero mai state approvate dal Parlamento italiano; e sostenne che una parte degli encomî, che si tributano alla legge del 13 maggio, debba a buon diritto estendersi anche alla legge posteriore del 5 giugno.

Per poco che si rammentino le circostanze nelle quali la legge del 5 giugno 1871 fu approvata, sarà facile di convincersi che i motivi i quali determinarono il Parlamento ad approvarla, furono la fiducia che si potesse inaugurare un'era di conciliazione, un sistema di pace e di buon accordo; si era, per dir così, nella luna di miele, dopo l'ingresso del Governo italiano in Roma, e dal canto del Governo si voleva abbondare in tutte quelle concessioni e larghezze, che allora parevano prudenza e circo-

spezione, le quali facilitar potessero lo sviluppo dei sperati benevoli rapporti.

I risultati sono noti al Senato e al paese! Quella riforma della legge del 5 giugno 1871 non giovò certamente a migliorare le nostre relazioni colla Chiesa e con l'Episcopato, anzi si fece ognor più cieca la reazione del partito clericale avverso al Governo ed alle libere istituzioni, si resero più frequenti ed audaci gli assalti contro la potestà civile, per gli ostacoli che è venuto sistematicamente opponendo una parte del clero all'esecuzione delle leggi nostre.

Quella Legge inoltre non può raccomandarsi per la maturità con cui sia stata discussa.

Importa rammentare che essa fu approvata senza una parola di discussione nella Camera dei Deputati, e non ve ne ebbe parimenti in Senato, imperocchè consultandone gli atti, si scorge che nella tornata del 1° giugno venne anche da Voi silenziosamente approvata.

L'onorevole Senatore Poggi rammentò i nomi illustri de'membri delle due Commissioni sulle leggi del 13 maggio e del 5 giugno, di cui egli era Relatore; ma avrebbe anche potuto rammentare che uno dei membri era il Senatore Vigliani, il quale ben poteva conoscere se quelle innovazioni recate al Codice Penale fossero il prodotto di elaborati studi, quando più tardi ei ne dava un giudizio che or ora rammenterò.

Senatore POGGI (*interrompendo*). L'onorevole Senatore Vigliani faceva parte della Commissione per le guarentigie, ma non per quella Legge...

PRESIDENTE. Prego il Senatore Poggi di non interrompere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. D'altronde, o Signori, la legge del 5 giugno con le sue disposizioni non risponde ai motivi delle Relazioni del Governo e del Senato stesso.

Mi si permetta di rammentare in quali termini si espresse l'on. Ministro De Falco nel presentare quel progetto di Legge:

« Se il ministro del culto non ha e non deve avere privilegi, non è nè in favore nè in odio, ed è ben giusto che debba rispettare al pari di ogni altro le leggi e le istituzioni dello Stato e gli atti della pubblica autorità, e che qualora si valga contro le istituzioni e le leggi di quella speciale sua condizione, munita ed insignita di funzioni cotanto rispettate ed auto-

revoli, gli si chieda conto più severo del suo contegno.»

Dunque nel concetto del Ministro la Legge avrebbe dovuto reprimere e punire il fatto dell'ecclesiastico, il quale converte i mezzi spirituali e l'esercizio di quelle funzioni ed autorità che a tale effetto gli sono conferite, a fini temporali e politici, riprovati dalle leggi o dalle istituzioni dello Stato. Ma quando si va a cercare la parte dispositiva della Legge, si trova cancellata ogni traccia dell'articolo 268 del Codice Penale del 1859 nelle disposizioni appunto con cui si voleva impedire ai ministri del culto di uscire dal campo religioso e di porre il piede nell'arena politica, cioè di far servire la religione alla politica.

Lo stesso on. Poggi, Relatore tanto di questa legge che della precedente sulle guarentigie, in una delle sue Relazioni scriveva le seguenti parole:

« Gli altri, non diremo già eccezioni e restringimenti, ma confini necessari segnati alle franchige amministrative ecclesiastiche, hanno parso all'Ufficio Centrale tutti equi ed accettabili. E per via di esempio, se l'appello *ab abusu* e qualunque altra sorta di appello è soppresso, intendesi da ciascheduno che i *veri e reali abusi e trasmodamenti* potendo accadere, debbono essi scontrarsi per lo meno nel divieto delle veglianti leggi e nella tutela salutare dei diritti comuni e dell'ordine pubblico; chè in altra guisa noi perderemmo ad un tratto il miglior frutto e più sostanzioso della libertà di coscienza. »

Questa è la dottrina anche dello stesso Senatore Poggi, che cioè l'abolizione dell'appello per abuso non significasse licenza ed impunità degli abusi di una parte del clero, ma che dovesse riservarsi alle disposizioni delle leggi ordinarie, alla sanzione dei Codici di provvedervi preservandone la società.

Non basta: in quella medesima Legge, come è noto al Senato, scomparve del tutto l'articolo concernente l'*exequatur*, cioè la penalità stabilita contro coloro che violassero le regole stabilite intorno agli assensi ed autorizzazioni che dovessero essere impartiti dall'autorità civile sulle provvisioni dell'autorità ecclesiastica.

Udite in quali termini si espresse il signor Ministro, allorchè propose con la legge 5 giu-

gno 1871 la cancellazione di quell'articolo che oggi noi intendiamo ristabilire: « Il progetto poi sopprime la disposizione contenuta nell'art. 270 del Codice, pel quale era punita l'inservanza delle norme relative al *placet* ed all'*exequatur*. Questa soppressione è una conseguenza delle disposizioni della Legge sulle guarentigie del Sommo Pontefice, e dell'abolizione in massima pronunciata del *placet* e dell'*exequatur*, fuorchè per le provviste beneficiarie. »

Ciò non era esatto, perchè non per le sole provviste beneficiarie, ma anche per altre speciali materie indicate nel medesimo articolo della Legge sulle guarentigie era mantenuto l'*exequatur*, come era altresì mantenuta la necessità dell'assenso del Governo, secondo il Codice Civile, in molti atti riguardanti i corpi morali ecclesiastici ed i loro beni.

Continuò il Ministro: « Quanto a queste ultime però (le provviste beneficiarie) è parse ormai inutile il conservare una sanzione penale, dove l'inefficacia della provvista mercè la *privazione dell'esercizio della giurisdizione e del godimento* costituisce per se stessa una sufficiente garanzia alla esecuzione della Legge. »

Mi sia permesso di richiamare l'attenzione del Senato sopra queste parole del Ministro, il quale allora esprimeva il convincimento, che quando avesse luogo la provvista beneficiaria, e l'investito non prestasse omaggio alle leggi dello Stato, nè richiedesse l'*exequatur*, non solo non dovesse conseguire il godimento delle temporalità, ma neppure dovesse immettersi nell'*esercizio della giurisdizione episcopale*. E il Ministro supponeva che fosse in potere del Governo d'impedire efficacemente, senza bisogno di ricorrere a sanzioni penali, che si potesse esercitare la giurisdizione, come non potevasi disporre della temporalità.

Tale era l'illusione in cui il Ministro viveva. Tale fu la ragione che lo determinò a proporre la soppressione di quell'articolo.

Il Senatore Poggi, per verità, si mostrò allora poco persuaso di queste ragioni. Ecco come egli si espresse a questo proposito nella sua Relazione:

« Conveniva, o no, mantenere in vigore l'articolo 270 anco nella più ristretta sfera a cui lo aveva ridotto la nuova Legge?

« Si è creduto di no. »

Ma poi soggiunge:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

« Resterà solo a vedersi in pratica, se tolta via ogni sanzione penale contro gli eletti che trascurino l'assenso regio per le provviste beneficarie, sia fatta abilità al Governo di impedir loro non solo il godimento delle temporalità, ma anco l'esercizio della giurisdizione spirituale.

« La Relazione ministeriale crede di potere impedire l'uno e l'altro. Noi per verità non possiamo astenerci dall'esprimere un grave dubbio in contrario. »

Questi dubbj dell'onor. Poggi pur troppo sono stati giustificati dall'esperienza, perchè si è veduto che tolto dal Codice Penale questo articolo, gli investiti dei vescovati e benefici si recarono di propria autorità e con dispregio del Governo a mettersi in possesso dell'esercizio delle loro giurisdizioni, producendo nelle varie diocesi quel complesso di disordini contro di cui la pubblica autorità ha dovuto per una serie di anni lottare.

Dunque se tuttora l'istituto dell'*exequatur* e del *placet* è conservato dalla legge delle guarentige, è ragionevole, è necessario ricolmare questo vuoto, questa lacuna improvvidamente aperta nella nostra legislazione da quella medesima legge del 5 giugno, oggi tanto lodata dall'onorevole Senatore Poggi.

Del resto, quali siano stati i risultati prodotti da questa Legge, lo dimostra pur troppo la Statistica a cui ha fatto riferimento anche l'onorevole Poggi nel suo discorso, perchè, per tacere di tutt'altro, da quella statistica risulta che le assoluzioni e le dichiarazioni di non farsi luogo a procedere, che erano state del 33 per cento sotto l'impero della legge del 1854, e che scemarono fino al 9 e mezzo per cento sotto l'impero del Codice Penale del 1859, discesero alla proporzione insignificante e veramente derisoria del 2 al 2 e mezzo per cento sotto l'impero di questa legge impotente e difettiva del 1871, la quale è venuta a rendere la punizione e la repressione quasi impossibili.

Ma che quella Legge codeste gravi lacune producesse, non sono io, o Signori, che pel primo lo affermo. Già sotto l'antica amministrazione, il mio predecessore presentò a voi nel progetto di Codice Penale gli articoli medesimi che formano oggi il soggetto di questa così prolungata discussione, e dichiarava espressamente nella Relazione con cui li accompa-

gnava, che egli intendeva di ricolmare una lacuna che era stata improvvidamente aperta colla Legge del 5 giugno 1871.

Nè egli solo, che come abbiamo osservato, era stato uno dei membri dell'Ufficio Centrale che aveva esaminata la Legge delle guarentige ma tutta la Commissione dal Senato incaricata dell'esame del progetto del Codice Penale non espresse un contrario convincimento.

Io già vi lessi le parole del vostro onorevole Relatore Senatore Borsani, il quale dimostrò la necessità di provvedere acciò questa lacuna venisse colmata, e non si lasciasse più la legislazione nostra in quella condizione difettiva e mutilata in cui l'aveva ridotta la Legge del 1871.

Dopo di ciò, approvato da Voi il progetto del Codice Penale, allorchè il Ministro Vigliani ebbe a presentarlo alla Camera dei Deputati, così si espresse:

« Con una Legge complementare del 5 giugno 1871 all'art. 268 ne venne sostituito un altro in cui più non si puniscono che i ministri del culto i quali nell'esercizio del loro ministero abbiano censurato con discorsi profferiti o letti in pubblica riunione o con scritti altrimenti pubblicati, ovvero abbiano oltraggiato con fatti pubblici le istituzioni dello Stato o gli atti della pubblica autorità.

« Una dolorosa esperienza non tardò a far conoscere, che questi penali provvedimenti *più non bastano* a tutelare l'ordine e la quiete pubblica contro le esorbitanze del clero. »

Onorevole Senatore Poggi, non è il Ministro Mancini, è il Ministro Vigliani il quale ne fa testimonianza.

« Vi hanno mille modi coi quali il ministro del culto, abusando delle sue funzioni, può promuovere scandali, seminare discordie, turbare la quiete pubblica e la pace delle famiglie, e recare a un tempo sfregio alle istituzioni, alle leggi ed all'autorità, senza fare la censura o commettere l'oltraggio pubblico di cui unicamente si occupa la Legge del 5 giugno 1871. È quindi *necessità* colmare la lacuna, e difendere con armi *più efficaci* la società da simili offese. »

E dopo aver soggiunto che quest'articolo in Senato aveva incontrato non lieve opposizione, continuava:

« Ma per quanto riguarda la necessità, fatti

dolorosi e frequentemente ripetuti, che altamente commossero la coscienza pubblica e sono rimasti per difetto della Legge impuniti, non permettono di dubitarne. »

Indi proseguiva :

« Ritenuta la molteplicità de' modi con i quali il turbamento può cagionarsi, è impossibile scendere a più specifiche indicazioni e definire tutti i fatti costituenti l'abuso senza correre il pericolo che o la legge riesca monca ed incompleta, ovvero sia di troppo allargata a pregiudizio della libertà della Chiesa.

« Del resto, il reato è sufficientemente determinato, quando è detto che a costituirlo devono concorrere i due elementi, l'abuso del ministero del culto ed il turbamento della coscienza pubblica o della pace delle famiglie. Spetterà al senno de' giudici il tenere giusto conto delle speciali circostanze di ciascun caso ed imparzialmente pronunciare se i detti caratteri vi concorrano. »

Tali furono, o Signori, i giudizi dati della Legge del 5 giugno 1871, in epoca non sospetta e da un giudice non sospetto. Il quale, anche nella discussione che aveva avuto luogo nel seno del Senato, aveva così ragionato :

« È stato osservato che nella riforma di questa parte del diritto penale, avvenuta in seguito alla Legge delle guarentige, in virtù dell'altra del 5 giugno 1871 si era andato più in là che non convenisse.

« Con questa Legge infatti si è fatto scomparire in tutto dal nostro diritto una figura di reato riguardante in genere gli abusi del proprio ministero, commessi dai ministri del culto, i quali perturbano la coscienza pubblica e la pace delle famiglie.

« L'esperienza, sebbene breve, ma tuttavia istruttiva, che il Governo ha fatto dopo la legge delle guarentige, e dopo l'altra riforma recata al Codice Penale dalla legge 5 giugno 1871, fu sufficiente a chiarire il passo *poco prudente* che si era fatto, e a renderlo avvertito della *necessità di riparare alla lacuna* che si era creata nel Codice Penale. »

Ecco gli elogi che si sono fatti della Legge del 5 giugno 1871, allorchè essa poté essere apprezzata con i criterî dell'esperienza.

Del resto, mi permetterà l'onorev. Senatore Poggi che io faccia le alte meraviglie, come mai egli, che oggi si mostra così intimamente

convinto della bontà ed eccellenza della Legge 5 giugno 1871, allorchè si poneva la mano su di essa dal Ministro mio predecessore, ed in questi termini la giudicava nelle sue Relazioni e discorsi, non abbia sentito commuoversi le sue viscere paterne, e sia rimasto silenzioso ed inerte, e perchè invece, animato da santo zelo, non abbia allora fatto sentire l'autorevole sua voce nel Senato per impedire che venisse modificata.

Perchè gli è convenuto aspettare che venisse al potere un Ministero progressista, e che al posto del Ministro Vigliani fosse il suo successore?

Non potevano esser molto profonde le sue persuasioni, altrimenti non avrebbe mancato fin d'allora di avvertire il Senato dell'errore che andava a commettere, d'illuminarlo e di usar del suo diritto di Senatore nell'esprimere la propria opinione ed il suo voto.

Del resto, o Signori, io mi rassegnò pazientemente all'opposizione dell'onorevole Senatore Poggi, dappoichè rammento di aver letto nelle *Memorie sul Governo provvisorio della Toscana* pubblicate da lui stesso che ebbe parte nell'amministrazione di quella nobile provincia italiana nell'anno 1860, come egli nelle materie ecclesiastiche si fosse trovato sempre in disaccordo col barone Ricasoli, capo dell'Amministrazione medesima, e col compianto e venerato mio amico Vincenzo Salvagnoli, ed avesse fatto ogni sforzo per impedire tutte le innovazioni liberali legislativamente operate da quei valentuomini in codeste materie, per esagerata tenerezza verso idee di altri tempi.

Or bene, con tutto il rispetto che gli professo, dichiaro che la mia fede è ben maggiore nell'opinione liberale del barone Ricasoli e nei profondissimi studî di diritto ecclesiastico del defunto Salvagnoli, ai quali mi glorio associarmi, anzichè nelle abituali e timide resistenze del signor Senatore Poggi.

Ora il Senato mi permetterà di rispondere all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il che facendo, confuterò ad un tempo le identiche accuse mosse anche dall'onor. Poggi al presente disegno di legge.

Egli cominciò la sua orazione invocando contro la mia proposta una serie di autorità nostrane e forestiere, quasi per dimostrarmi che io vivo nell'errore intorno alle teoriche e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

massime fondamentali su cui debbesi adagiare un ragionevole sistema di legislazione intorno alla repressione degli abusi dei ministri del culto.

Egli citò le opinioni rispettabili dell'insigne e venerato uomo FEDERIGO SCLOPIS, del CONTE DI CAVOUR, dell'illustre criminalista CARRARA. Accennò ancora alle dottrine del PORTALIS in Francia, a quelle proclamate nel Belgio, e ad altre autorità che ora non rammento con precisione.

E pure, o Signori, io sono convinto che, esaminate imparzialmente le opinioni di questi scrittori, esse si trovano perfettamente conformi e favorevoli ai principî che ebbi l'onore di esporre innanzi a questa eminente Assemblea. Siffatti principî trovano in quelle dottrine non la loro condanna, ma la loro consacrazione.

Rammento che l'illustre FEDERIGO SCLOPIS, il cui nome è per me e per l'Italia tutta giustamente autorevole, fu il Relatore nel Senato Subalpino della legge del 1854, in occasione della quale ho avuto più volte a ripetere che vennero affermandosi e delineandosi con precisione le massime che devono regolare questa parte di una buona legislazione. Or bene, egli così si esprimeva, ed io soscrivo completamente alla sua dottrina:

« La separazione delle due potestà, e l'obbligo della propria difesa per la sua conservazione che tiene l'Autorità civile, che è pure ordinata da Dio, sono principî e fatti troppo noti perchè sia il caso di esporli e di avvalorarli, con isfoggio di ragionamenti le mille volte ripetuti e di erudizione poco recondita, in un Consesso quale è quello davanti a cui abbiamo l'onore di parlare.

« Quanto ansiosi di mantenere piena ed intatta la libertà del sacro ministero entro i limiti naturali, altrettanto esser dobbiamo solleciti di non scemare la libertà del supremo Potere civile, che agisce entro i suoi legittimi confini. »

Io non professo, o Signori, una dottrina menomamente diversa da questa, che ora avete udito rammentare.

E quanto al conte di Cavour, allorchè si discuteva questa Legge, egli esprimevasi pure così:

« Vi è chi crede che per essere cattolici sia necessario di credere alla supremazia della

Chiesa sullo Stato. Noi invece crediamo che si possa, che si debba esser cattolici mantenendo lo Stato assolutamente dalla Chiesa indipendente.

« Se in questa Legge abbiamo cercato di allargare il principio della libertà, e per altra parte di reprimere alcuni abusi dei ministri poco degni dell'altare, noi crediamo non di aver cagionato danno alla religione, ma di aver favorito i suoi interessi. Noi crediamo fermamente avere la religione cattolica molto da guadagnare dalla sua unione coi principî di libertà. » (Rosea lusinga che allora ancora sorrideva alla mente dell'illustre uomo di Stato). « Noi crediamo fermamente che essa non potrà mantenere la sua salutare influenza sugli animi, se non cessa quella lotta che è contraria al suo spirito, contraria alle massime del suo divino Redentore. »

Si è invocata l'autorità del CARRARA, sostenendo che le disposizioni di questa Legge, principalmente dell'articolo 1°, sono condannate dai sani principî di gius penale; si è specialmente citata l'opinione dell'esimio Professore dal Senatore Lampertico per indurne che questa Legge sarebbe da lui quì disapprovata col suo voto se si trovasse presente.

Riduciamo le cose alla loro esatta e precisa verità. Il CARRARA non di altro si occupò in una nota della sua celebrata opera, fuorchè della speciale disposizione dell'articolo 268 del Codice penale che rendeva generalmente punibile l'*indebito rifiuto* dei sacramenti; e come ebbi già ad osservare nel mio precedente discorso, tal rifiuto vi era incriminato in termini così generali, ed ampî da non cennare menomamente ad un *fine temporale* o *politico* che si proponessero quei sacerdoti i quali ricusassero gli uffizi spirituali. Questa è unicamente la dottrina del Carrara, il quale la espone anche con qualche titubanza, e come colui che sa di porre il piede sopra un terreno mal sicuro.

Ciò nulla meno egli stesso non mancò di soggiungere che « le disposizioni di vari Codici hanno preso in considerazione speciale il fatto dei ministri di un culto, che abusando del loro ministero promovessero od eccitassero il popolo contro il Governo. Constando del pravo fine, qui si hanno i veri termini del delitto consumato in sè stesso; la sua sede congrua è la presente (tra i *reati contro la pubblica tranquillità*).

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

lità); ma a me parrebbe che tal reato dovesse contemplarsi sotto un punto di vista più generale, e che del reato così definito si dovesse fare un'aggravante nella qualità personale del ministro del culto ».

Dunque egli non mette in dubbio che possa punirsi il reato di abuso del ministro del culto, il quale presuma far servire l'autorità e l'influenza del sacerdozio a fini politici e sovvertitori in pregiudizio del Governo, promovendo ed eccitando contro lo Stato e le sue istituzioni la opinione delle masse; e ravvisa in tale fatto tutto ciò che è necessario per costituire un vero e perfetto reato, un reato consumato. Ciò logicamente importa che quando dal testo della legge fosse eliminata la pericolosa espressione *indebito rifiuto dei sacramenti*, la disposizione stessa dell'art. 268 del Codice penale del 1859 avrebbe incontrato il pieno assentimento ben anche dell'illustre criminalista. Epperò non sarebbe a dubitare che egli assentirebbe alle disposizioni dell'art. 1 di questo progetto di legge dove quelle espressioni non si leggono, massimamente dopo la condizione limitativa in esso introdotta mercè l'emendamento della Camera dei Deputati.

Si è citato il PORTALIS. Ma questi, in Francia, quando scrisse sui famosi articoli organici del Concordato, stati qui più volte citati, sviluppò il concetto e la dottrina che non fosse possibile il Governo di uno Stato se si pretendeva di lasciare i ministri dei culti, per ragione o pretesto delle opinioni loro religiose o dei suggerimenti delle loro coscienze, in balia di fare tutto quello che potesse essere dannoso all'ordine sociale e pregiudizievole all'autorità delle sue leggi e delle istituzioni civili, e minacciare l'ordine e la quiete pubblica.

Egli così ragionava :

« L'idea di riguardare come *spirituale* qualunque materia che abbia rapporto col peccato o colla morale, diverrebbe un principio universale d'attrazione che avrebbe per effetto di attribuire alla Chiesa tutto, poichè la morale abbraccia tutto. »

« La legge, che rappresenta la coscienza pubblica, ha il potere di obbligare i cittadini mercè il vincolo intimo della coscienza. »

« Se il pretesto del rapporto delle leggi alla coscienza, e a questa religione cui la morale universale nulla lascia d'indifferente nelle no-

stre azioni, avesse la facoltà di spiritualizzare il temporale, questo pretesto condurrebbe a privare completamente il potere secolare del diritto di fare le leggi. »

« Bisogna adunque riguardare come materia temporale tutte le azioni e tutte le cose che non hanno colla coscienza altro rapporto generale che quello di qualunque azione della vita di un essere morale. »

Anche a questa dottrina io posso ciecamente sottoscrivere, perocchè essa racchiude la giustificazione fondamentale del proposto disegno di legge.

Che più? Si è parlato ben anche da altri oratori delle opinioni prevalenti nel Belgio. Ma rammentate o Signori, in quali termini sia formulato il famoso articolo 14 della Costituzione Belgica. Esso è così concepito :

« La libertà dei culti, quella del loro esercizio pubblico, egualmente che la libertà di manifestare le opinioni in tutte le materie, sono garantite, *salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell'uso di queste libertà* »

Dunque nel paese stesso dove è più sconfinata ed ampia la libertà religiosa della Chiesa, ivi non si è mai messo in dubbio potersi senza offesa di codesta libertà, a fronte dell'interesse o del pericolo sociale, e per la tutela dello Stato e della sua conservazione, e dell'ordine e della quiete pubblica, scrivere nel Codice Penale sanzioni punitive di codesti delitti, ancorchè commessi dal sacerdote. A niuno ciò parve un attentato alle franchige della Chiesa, ed alla libertà della coscienza, ma soltanto l'esercizio di un diritto incontrastabile ed inalienabile della suprema potestà sociale.

E a me piace di rammentare in quali termini questo articolo venisse commentato dal THONISSEN, dotto professore di diritto penale in Lovanio, uomo di eminente autorità, comunque egli sia politicamente una delle più salde colonne del partito cattolico del Belgio :

« Il potere politico e l'autorità religiosa hanno l'uno e l'altra la loro missione da compiere. Il culto ha i suoi bisogni ed i suoi dritti, il Governo ha i suoi. Di qui risulta la necessità di circoscrivere l'azione dei due poteri in limiti equi, affinchè ciascuno di essi possa nella sfera che gli è propria spiegare i suoi mezzi, e promuovere il bene dell'umanità. Dovunque si trovano due dritti di fronte l'uno all'altro, esiste

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

un punto ove s'incontrano, una linea di separazione che essi non possono sorpassare senza commettere un'usurpazione.

« Gli stessi principî si trovano proclamati nell'articolo 14 della Costituzione. »

« La Sezione centrale, diceva il suo Relatore, ha partecipato all'unanimità all'avviso delle Sezioni, ed ha creduto che l'ente morale, il culto, debba essere responsabile, ugualmente come l'individuo, dinnanzi alla Legge dello Stato. »

Dunque, o Signori, tutte le autorità che vengano invocate dal Relatore non combattono la nostra legge, la quale non si allontana dall'applicazione di quei principî e di quelle teoriche che trovano un così concorde e luminoso accoglimento nelle opinioni di tanti uomini insigni.

L'onorevole Lampertico tentò poi di allontanare i timori degli oppugnatori del progetto che derivar potessero dal voto anteriore del Senato dato nel 1875 in favore di questi medesimi articoli di legge; egli pretese provare che il voto precedente del Senato non possa oggi essere di ostacolo morale ad un voto contrario, secondo le consuetudini parlamentari; ed anche perchè l'attuale progetto di legge, a suo dire, contiene differenze notevoli dagli articoli altra volta approvati.

Vediamo se queste ragioni sussistono.

Quanto alla prima, egli ha rammentato non esser la prima volta che un'Assemblea contraddica sè stessa: quante volte, egli osservò, il Parlamento inglese non respinse le proposte per la riforma elettorale, per la emancipazione dei cattolici, per la libertà del commercio dei cereali nella Gran Bretagna? Eppure queste proposte, già tante volte respinte, un giorno prevalsero e furono accettate.

Ma l'onorevole Lampertico a mio avviso non ha riconosciuto come il suo argomento non potrebbe mai procedere e trovare applicazione nel senso inverso. Certo, allorchè si tratta di introdurre cangiamenti e riforme agli istituti ed alle leggi di un popolo sanzionati dalla inveterata tradizione ed usanza che nella mente degli uomini conservatori costituiscono la malleveria della loro bontà e presidiano la stabilità del Governo e la potenza di una nazione, qual meraviglia se codeste riforme non trionfino la prima volta in cui vengano proposte,

ma incontrino lunghe e reiterate resistenze che l'opinione pubblica viene a poco a poco delleguando? Tale è sempre il destino delle nuove idee nelle leggi e nelle istituzioni civili. Ed è superfluo aggiungere come fra tutti i popoli della terra il più conservatore, il più tenace delle sue antiche istituzioni, sia notoriamente il popolo inglese, rimasto fedele all'adagio: *Nolumus leges Angliae mutari*.

Ben io domando all'onor. Lampertico se egli mi sappia addurre l'esempio di alcun Parlamento od Assemblea che abbia giammai accettato col suo voto ed approvato una riforma, e che dopo un anno o due con un voto contrario abbia distrutto l'opera sua. Solo un esempio somigliante potrebbe dare efficacia al suo argomento.

Niuno certamente può contrastare a qualunque Assemblea legislativa il perenne diritto di far leggi e quindi di revocare e mutare le esistenti. Ma sempre che un'Assemblea non sia leggiera o capricciosa, l'esperienza attesta la morale impossibilità che essa s'induca a revocare o mutare un voto solenne già pronunciato uno o due anni innanzi sopra importante materia.

Ma è poi vero, o Signori, che corrano sostanziali differenze fra il disegno di legge e gli articoli che voi approvaste nel 1875?

Io non ritornerò sopra un argomento che mi pare di aver già trattato.

Istituite voi stessi un diligente confronto, e troverete che l'articolo, quello che più degli altri è il bersaglio dei colpi avversari, è formulato in termini assolutamente identici a quell'articolo 216 che voi medesimi avete nel 1875, non una, ma due volte coi vostri voti approvati.

Se non che il Senatore Lampertico aggiunge: Voi non avvertite una differenza, quella cioè della qualità delle pene.

La differenza delle penalità non deve passare per lieve e secondaria.

Nel progetto del Codice Penale del 1875 questi reati dei ministri dei culti erano puniti colla detenzione e non col carcere; e la detenzione era bensì un' imprigionamento, ma si espiava in un luogo separato, e distinto da quello destinato ai delinquenti per i reati comuni, essendosi nel nuovo progetto del Codice Penale, con provvido consiglio; distinta una doppia maniera di esecuzione delle pene, se-

condo che si trattasse di reati provenienti da cause turpi e disonoranti, ovvero da causa politica e da impulso non abietto e malvagio. E ben diceva l'onorevole Senatore Lampertico che questa era stata una conquista legislativa che noi avevamo fatta nel 1875, e si doleva che la medesima andasse perduta per essere assoggettati in questo progetto i ministri del culto al carcere dei colpevoli comuni.

Signori, io non starò ad esaminare se sia grande o lieve differenza codesta; ma a me basta rammentare al Senato la spontanea dichiarazione che feci già io stesso nel mio discorso precedente: che se nessuno avesse proposto, io medesimo proporrei, come farò quest'oggi, una disposizione, mercè la quale sia stabilito che la pena del carcere, minacciata in questa Legge, non possa essere espiata se non come quella pei reati di stampa, cioè in un locale separato e distinto da quello dei delinquenti per i reati comuni. Ecco adunque già soddisfatto l'onesto desiderio dell'onorevole Lampertico, e fatta scomparire anche questa differenza tra gli articoli da voi approvati nel 1875 e l'odierno disegno di legge.

Non ritornerò, o Signori, sulle questioni di forma, che scaturiscono dalle espressioni dell'articolo 1: *abuso del proprio ministero, e turbamento della pubblica coscienza*. Se ne è tanto parlato, che sento a me imposto il dovere di non eccedere ogni discreto confine e di non mettere più oltre a cimento la vostra pazienza.

Ma domando: non ho forse dichiarato essere mio intendimento di accettare qualunque modificazione dell'articolo, la quale escludesse dal suo tenore tanto l'una che l'altra di quelle combattute espressioni perchè equivoche ed elastiche?

Se sono queste le cause vere degli scrupoli e dei dubbj degli oppositori, essi possono essere soddisfatti ed ormai reputarsi contenti. Non si può andare al di là. Ma se essi respingono l'art. 1 non per codeste formole, bensì per guarentire l'impunità a veri eccessi criminosi dei ministri del culto, è impossibile che il Governo sia ad essi consenziente.

Il Governo sente il suo dovere come la sua responsabilità, ed attenderà con fiducia il giudizio che in proposito dovrà pronunziare il Senato.

Resta intanto inteso che quando nelle formole, le quali saranno sostituite all'articolo 1, si mantenga il concetto sostanziale che lo informa, quello cioè che non deve essere permesso al sacerdote servirsi dei mezzi spirituali del suo ministero sacerdotale per un fine politico o temporale, e soprattutto per un fine riprovato dalle leggi o dalle istituzioni dello Stato; quando saremo d'accordo in questo, che deve costituire l'essenza del reato contemplato nell'articolo 1, faccio olocausto immediatamente sull'altare della concordia di quelle due espressioni che hanno dato luogo a tanta polemica; e sono persuaso che anche nell'altro ramo del Parlamento, ove non si desidera che il trionfo delle idee, vi si aderirà ben volentieri, purchè, lo ripeto ancora una volta, il concetto sostanziale della disposizione sia mantenuto.

Non mi rimane che dire brevi parole sopra due altri argomenti di cui espressamente si occupò l'on. Relatore. Farò un cenno solo intorno alla *Statistica*: parlerò poi di alcuni fatti, che già erano stati narrati e adottati come esempio per giustificare la necessità e la utilità di questo disegno di legge.

Per ciò che riguarda la *Statistica*, è dovere di scrupolosa lealtà ed esattezza convenire che essa non mi fu richiesta propriamente nel momento della conferenza che ebbi con l'Ufficio Centrale, almeno non me ne rammento; fu solo l'indomani che l'on. Relatore mi scrisse richiedendomi se potessi raccogliere queste notizie e fornirle all'Ufficio; tuttavia io compresi immediatamente che se ad alcuna cosa potevano servire codeste notizie, era precisamente per fornire elementi utili ad apprezzarsi nel pronunciare circa il bisogno e l'opportunità della legge.

E perciò rimasi dolorosamente impressionato allorchè seppi che dopo un altro volgere di sole si era già dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale conchiuso per il rinvio indefinito di questo progetto di legge, il che significava essere stato ormai giudicato inutile, non opportuno, non necessario. Con l'accennata rettificazione, che in omaggio al vero ho fatta, mi credo in diritto di mantenere l'espressione di rammarico che altra volta non celai.

Per ciò che riguarda poi i *fatti speciali* di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

alcuni degli abusi commessi dai ministri dei culti negli ultimi tempi, io già dichiarai al Senato che mi trovava in una condizione assai delicata e malagevole, imperocché non posso uscire da quella riserva che mi è imposta dalla condizione in cui si trova chi ha l'onore di parlare a nome del Governo.

Trattasi di fatti particolari, di nomi propri, di famiglie private, di contese sulle quali possono ancora essere in corso delle indagini; il perchè non vorrei che le mie parole potessero arrecare a chicchessia il benchè menomo pregiudizio.

Ma siccome l'onorevole Relatore disse che i documenti comunicati dal Governo all'Ufficio Centrale l'avevano persuaso che i fatti erano stati da me esagerati o male apprezzati, facilmente si comprende che sono costretto a giustificarmi da questa grave accusa, richiamando al Senato la schietta verità dei fatti, e dichiarando di tenere a sua disposizione qui tutti i documenti relativamente a ciascuno di essi.

Uno dei fatti da me narrati alla Camera dei Deputati riguardava un patrizio veneto, che stava sul letto di morte, ed avendo una lite con una Fabbriceria, non poteva ottenere dal parroco i conforti della religione, se non si determinasse a sottoscrivere una rinuncia alla lite.

Ora, io ho qui la Relazione del Procuratore del Re e del Procuratore generale su questo fatto: essi dicono che quello era un buon parroco, e che d'altronde egli godeva molta fiducia non solo presso al patrizio anzidetto, ma specialmente alla moglie di lui, la quale contribuiva a farlo in certo modo assediare perchè trovavasi a lui congiunta in matrimonio civilmente, ma non ecclesiasticamente.

Si raccolse per bocca e confessione dello stesso prete, che egli veramente aveva negato e si ostinava a negare i conforti religiosi, sino a che non si fosse sottoscritta una rinuncia alla lite civile temporale che l'infermo aveva colla Chiesa.

Dunque il fatto da me narrato alla Camera è esattamente vero, ed è un fatto che si è riprodotto in molti luoghi e rispetto a molte persone. Lo lascio ben volentieri all'apprezzamento del Senato.

Un secondo fatto riguarda il fratello di un nostro ammiraglio, il quale essendo morto in

un comune di lontana provincia, non poteva ottenere la sepoltura ecclesiastica, ed il Governo fu costretto ad intervenire dopo avere ricevuto telegrammi del seguente tenore:

« Questa notte è morto Antonino..... Prefi negangli sepoltura; manca in questo comune camposanto; vorrebbero gittarlo nella fossa degli... ammazzati. Si prega Governo intervenire. »

L'onorevole Lampertico è contento che si sia intervenuto. Ma come s'intervenne? Con la forza. Non esisteva alcun altro mezzo legale per impedire quell'abuso. E non esisteva un camposanto civile, nè altro luogo ove deporre le spoglie mortali di quel cittadino. Ed il negare agli estinti un sepolcro fu sempre considerato uno sfregio ed una ingiuria alla famiglia.

Il rapporto scritto che poi mi pervenne attestava « che si mandò in una città vicina e si ebbero anche di là altri rifiuti; che il cadavere fu sepolto in chiesa, ma con la forza, poichè eran trascorsi tre giorni e già ne emanavano i venefici effluvi della putrefazione ».

Ora io domando: volete mantenere ed autorizzare cosiffatti inconvenienti? Per me, tennero di legalità, dovei limitarmi a risposte equivoche, prescrivendo al procuratore del Re di accedere sopra luogo e provvedere.

Un terzo fatto riguarda un vescovo non riconosciuto che nella sua diocesi, avendo una lite per la proprietà di una chiesa che credeva di rivendicare dal comune, quando il Tribunale ebbe pronunciato, e non poteva fare altrimenti, che l'azione istituita da lui come vescovo non era ammissibile perchè egli non era riconosciuto civilmente come tale, in difetto della protezione de' mezzi civili pensò di valersi dei mezzi spirituali; e pose l'interdetto sopra quella chiesa nella quale il popolo adorava un'immagine reputata miracolosa a cui soleva ricorrere per domandare la pioggia. Era tempo di siccità nell'aprile 1876. Per conoscere qual effetto produssero queste disposizioni, si oda il contenuto di alcuni telegrammi che pervennero al Governo: « Vescovo di..... interdìsse chiesa.... Dimostrazioni popolo minacciose. Ordine pubblico seriamente disturbato, si temono maggiori disturbi. Vita parroco e sindaco minacciate. Interponga sua autorità. Levi interdetto telegraficamente... (si riac) e spedisca subito sufficiente

forza ». S'immagini il Senato! Si voleva che il Governo, usurpando le attribuzioni ecclesiastiche, levasse l'interdetto! Abbiamo potuto spedire della truppa, perchè ciò era nei nostri doveri per ristabilire l'ordine ed assicurare le persone.

Un altro telegramma giungeva:

« Assunte opportune indagini, risulta uno stato di ribellione contro il sindaco cagionata dall'interdetto del vescovo di Tristi fautori spinsero i creduli ad attentare alla vita del parroco; disturbate anche le sacre funzioni. Ordine ristabilito coll'arresto dei promotori. Istruzione sarà completata. »

Io non incomoderò il Senato con lettura di altri documenti; tanto basta per deplorare la condizione in cui fu gettato quell'infelice comunello dalla tracotanza del prelado.

Un ultimo fatto, di cui feci cenno nell'altro ramo del Parlamento, riguardava un altro vescovo del pari non riconosciuto.

Il clero di una delle chiese della sua diocesi ricorreva al Ministro, scrivendogli:

« Ella ha potuto argomentare quali abusi di potere commette quotidianamente questo Vescovo.

« Ad onta che noi abbiamo una convenzione del 9 febbraio 1830, approvata col R. Rescritto del 1832, il vescovo ha voluto allontanarsene ad insaputa del clero.

« Il clero insignito si vede nella necessità di richiamare la Curia vescovile ai patti e condizioni del contratto in parola, come sarebbe più spedito rescindere totalmente il contratto suddetto.

« Ma V. E. potrà benissimo farlo, e darebbe così la pace a questo clero, il quale non può in altra maniera richiamare il vescovo al suo dovere, perchè il clero ha ricevuto minacce di sospensione *a divinis* con ufficio del 18 ottobre pr. pass., se mai si permette di ricorrere ai Tribunali; ed è quindi legato colle mani e coi piedi, e non può in nessun Tribunale civile far valere le sue ragioni. »

Naturalmente io non ho potuto intervenire altrimenti che in modo molto indiretto. Non è il Governo che può farsi a litigare pei privati.

Ma gl'interessati neppure possono sperimentare i loro legittimi diritti per la minaccia

spirituale e l'abuso dell'autorità ecclesiastica per un fine temporale.

Signori, se io potessi uscire dalla riserva che mi sono imposta, potrei ancora narrare tal numero, tal serie di fatti, che per avventura il sentimento del pubblico bene, che domina nella coscienza di tutti gli onorevoli Senatori, se ne sentirebbe altamente commosso.

Prenderò a caso alcune delle informazioni pervenute in questi ultimi mesi, per far conoscere di qual natura e gravità, e quanto ingegnosi e vari sieno gli abusi ed attentati che quotidianamente si moltiplicano; il che giustifica fino ad un certo punto la formola vaga e generica dell'articolo 268 del Codice Penale del 1859 e dell'articolo 216 da voi approvato nel 1876 identico all'odierno articolo 1.

Ecco uno di questi rapporti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. « Il Procuratore del Re di.... è informato che certi tali (sono alcuni preti ed altri dipendenti dal parroco) vanno girando in questo e nei vicini comuni per le case dei nostri concittadini e specialmente dei villici e delle loro famiglie, interpellandoli se sono per il Papa o per il Re, registrano i nomi di quelli che si dichiarano per il Papa in una specie di libro elegante, regalando loro per quanto dicesi dei ritratti di S. Santità. A quelli che si dichiarano per il Re minacciano che tutti i loro figli che nasceranno non saranno ammessi ad avere amministrato loro il battesimo. » Soggiunge il Procuratore del Re che intende di far procedere; ma in verità non sarà facile ricercare quale articolo di legge possa essere applicabile, perchè il nostro articolo 1. non è ancora che allo stato di progetto.

Ecco un altro rapporto: « In varî luoghi di questa provincia, negli ultimi tempi, sta accadendo quello che pure è accaduto nel comune di.... Ivi nella scorsa domenica era la festa.... la chiesa era gremita di gente. Il parroco, dopo aver celebrato la metà della messa, pervenuto al momento della elevazione dell'ostia sacra, sospesi i divini uffici, presentossi alla balaustra dell'altare maggiore vestito dei suoi sacerdotali arredi, e con tuono irritato e provocante ha rivolto al popolo le seguenti parole: « Giorni sono alla Camera dei Deputati fu votata una

legge contro il clero, contro la quale protestarono gli stessi repubblicani. Questa legge è una legge *infame (risa)*.

« Noi pure dobbiamo protestare. Per ordini di Roma il vescovo ha disposto che tutti quelli che sanno scrivere, debbono firmare una protesta; e visto che quelli che sanno scrivere sono pochi, lo stesso vescovo ordina che firmino anche coloro che non sanno scrivere (*ilarità*) col segno di croce, ed io scriverò il loro nome — Si fece quindi luogo, per oltre un'ora di interruzione del sacro ufficio, alla raccolta di queste sottoscrizioni delle persone che accedevano alla balaustra. Si ritrassero prudentemente dalla chiesa il pretore, il ricevitore del registro ed il sindaco.

« Dopo di ché, il sacerdote ritornò all'altare per la elevazione dell'ostia ed alla continuazione del sacro rito in mezzo alla commozione del popolo. »

Con questi metodi, non vi faccia meraviglia, o Signori, delle numerose proteste raccolte contro la legge; era facile accumulare quante petizioni si bramassero, non solo contro questa legge, ma contro qualsiasi altra, perchè basta una parola d'ordine che parta da Roma per raccogliere firme a piacimento, non esprimendo esse più in questi casi una manifestazione spontanea della volontà, ma l'obbedienza disciplinata ad una pressione e coazione spirituale sempre efficace sulle masse poco illuminate.

Finalmente, non aggiungerò che un solo altro fatto.

Havvi un rapporto a me diretto dal Procuratore del Re scritto sopra luogo nel comune di L. . . . nella provincia di Benevento, dove sono recentemente accaduti i tentativi delle bande internazionaliste.

« È bene che V. E. sappia questo fatto che riguarda particolarmente il sacerdote. . . . che trovasi catturato per ordine del giudice istruttore, insieme col parroco del vicino comune di. . . .

« Io sono andato molto adagio, ma gli elementi che si sono avuti sono sicuri ed incrollabili.

« Nella piazza di questo paese sorge una colonna di pietra con suvvi una croce; di rincontro vi ha la chiesa; bruciato là accanto tutto quanto l'archivio comunale, il capo della banda internazionalista M. . . . salì sui

gradini della croce, ed attaccata alla croce la bandiera rossa e nera, profferì un discorso svolgendo le idee più velenose dell'anarchia sociale.

« Discese lui, mentre il popolo rimaneva indifferente, ne prese immediatamente il posto il sacerdote F. . . ., ed a fianco della croce profanata, prestando la sanzione della sua parola sacerdotale all'allocuzione che poco innanzi era stata proferita, fra l'altro disse: *Popolo, questi, che sono venuti a farci tutti eguali, sono i veri apostoli del Signore*; ed allora la folla guardava inebbrata e plaudente. Indi accompagnò la banda sino al confine del paese, gridando: *Viva la rivoluzione sociale!*, ed agitando in alto il cappello fino all'incontro del parroco di . . . , il quale, dopo aver parlato con gl'insorti, ritornato nel comune, diceva che *erano buona gente*, e si mise a dissuadere alcuni operai, che volevano far resistenza ed inseguirli. *Andate a mangiare, poi se ne parla*: furono le parole che il parroco pronunziò. Entrata la banda, un terzo sacerdote . . . si rivolse ad un insorto, e disse:

« Tu, mi conosci?!

« No.

« Ti conosco io. »

E l'abbracciò con entusiasmo.

Ma è provato che tutti non avevano fra loro alcuna conoscenza precedente.

Io non voglio, o Signori, che si argomenti tali essere le disposizioni del clero italiano, nè in molta nè in piccola parte. Tolga Iddio! Sono anzi convinto del contrario; ma vi hanno dolorose eccezioni sparse qua e là, sicchè, se per avventura sorgessero per la patria nostra giorni difficili e nefasti, e momenti di pubblico pericolo, qualunque fosse la persona e la causa perturbatrice dell'ordine sociale, e la forza nemica, la quale si proponesse di scompigliare la pubblica pace, si potrebbe correre il rischio di veder fare con essi causa comune quella parte faziosa del clero, indegna di appartenere all'altare, che profana le insegne sacerdotali, e pur troppo vien dall'alto eccitata ai danni del paese.

Non voglio più oltre dilungarmi in queste letture. È certo però che questi fatti provano come le opinioni manifestate sinteticamente e per riassunto nei dispacci telegrafici e nei rapporti di tutti i Procuratori Generali del Regno,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

già stati a voi distribuiti, sono giudizi fondati sopra un complesso di avvenimenti gravi e molteplici, che naturalmente non ottengono una grande pubblicità, anzi passano in gran parte non curati, ma ben sono a cognizione di coloro i quali vivono in mezzo alle popolazioni, e che per ragione del loro ufficio sono obbligati a vegliare alla conservazione della quiete pubblica. Questi Procuratori Generali, magistrati altamente collocati nell'ordine giudiziario, quando vi parlano dell'utilità, dell'opportunità, della convenienza di questa legge, sanno di provvedere ad un bisogno vero, reale, indubitato del paese.

Se non è mi dolse di udire in fine della penultima seduta una dichiarazione a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale: che l'art. 1 non solo fosse cattivo, ma fosse a suo avviso inemendabile.

Con questa prevenzione ognuno comprende quanto sia difficile sperare che dall'Ufficio medesimo venga accolto un emendamento qualsiasi, perchè invero quando si ha il convincimento che una disposizione di legge non solo non sia buona ma non sia suscettiva di miglioramento, necessariamente riesce vano ogni sforzo per intendersi.

Ad ogni modo, siccome nel chiudersi la seduta di ieri l'Ufficio Centrale accettò che fossero ad esso rinviati tutti gli emendamenti proposti o da proporre, io ne trassi la lusinga che quell'opinione fosse stata abbandonata, altrimenti sarebbe stato inutile e contraddittorio chiedere senza scopo quel rinvio.

Ho sotto gli occhi i vari emendamenti che sono stati proposti.

Ne ascolterò lo sviluppo, e poi su di essi l'avviso dell'Ufficio Centrale, il quale più non so in quali proporzioni sia scisso, come si mostrò sulla questione preliminare sospensiva.

Conchiudendo con esprimere il massimo desiderio di conciliazione, e di trovare una formula ragionevole, la quale possa raccogliere l'assentimento dell'Ufficio Centrale e della grande maggioranza del Senato, dichiaro fin d'ora che sarò felice di accettarla a nome del Governo.

PRESIDENTE. Il Senatore Lampertico Relatore ha domandato la parola per un fatto personale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Per molti fatti personali. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Brevissime parole.

In verità io non avrei occupato così a lungo il Senato per dimostrare che lo Stato ha il diritto di premunirsi dalle offese da qualunque parte gli vengano.

Prima di tutto premetto che il conte di Cavour non l'ho citato nè punto nè poco per la definizione di un reato: l'ho citato sull'indirizzo della politica. Io non potevo nè dovevo citare il conte di Cavour per la definizione di un reato, poichè egli, e pareva che ci avesse gusto, ha ripetuto più volte, che di legge non se ne intendeva.

Quanto alla teorica la quale si trova espressa dal conte Sclopis nella Relazione del 1854, chi non vi sottoscrive? Ma se la legge che è ora proposta sia una logica applicazione di quella teorica, è tutt'altra cosa: e su ciò ieri ho addotto un'interpretazione più autentica di quella dell'onorevole Guardasigilli.

Quanto all'opinione del Carrara notate bene, o Signori, che il Ministro Guardasigilli si è limitato a citare dell'illustre criminalista principî generali di diritto che nessuno ha mai contestato, sulla necessità cioè di reprimere i reati sociali. Ma l'onorevole Ministro non poteva punto valersi dell'autorità del Carrara per dimostrare che il reato, a cui si riferisce l'articolo 1, sia poi esso veramente un reato sociale, e su ciò del resto io vi ho letto specificatamente il giudizio dell'illustre uomo.

Ma, per poco che questa discussione si prolunghi, io temo si avveri quel detto che « un uomo ci arriva alla prima, finchè è nuovo nella questione; e solo a forza di parlarne e di sentirne parlare diventa inabile anche ad intendere. »

Avete sott'occhio il Codice penale del 1859 e la legge del 1871.

Rinnovate ora semplicemente ciascuno di voi il confronto che fin da principio ne avrete fatto: ed a chi vi dice che la legge del 1871 ha abolito quegli articoli del Codice penale, direte: come? di abrogato non v'ha che la disposizione concernente il rifiuto dei sacramenti, e questa, non siete voi stessi che dite di non volerla ripristinare?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

Il Portalis infine non ho già citato a favore del sistema che noi vogliamo mantenere: io anzi l'ho citato come autorevole commentatore di quel sistema, in cui si correrebbe pericolo di entrare se si adottasse il progetto di legge. Quando perciò l'on. Ministro si prova di dimostrare che il progetto di legge è conforme alle dottrine del Portalis, non si accorge che ci dà in mano il migliore degli argomenti per respingere la sua proposta? Se questa proposta trova la sua illustrazione, il suo testo, il suo commento negli articoli organici e nel concordato, non è perciò solo la più flagrante contraddizione col nostro diritto pubblico?

Il signor Ministro mi ha attribuito più citazioni che io non ne abbia fatto.

Del Belgio non so di avere parlato, ma in ogni caso non mi sarei affaticato di citare l'una più che l'altra legislazione, per dimostrare che allo Stato compete il diritto punitivo. Concludente sarebbe l'addurre delle altre legislazioni una qualche disposizione simile a queste che ci sono proposte e nel loro nesso d'altronde con un eguale diritto pubblico.

L'onorevole signor Ministro mi replicò che se i Parlamenti revocarono talora le prime deliberazioni, si fu per progredire e non già retrocedere. Con ciò il signor Ministro viene a qualificare di regresso quello che nel 1871 concordemente si è salutato come liberale riforma. Ben diverso è l'apprezzamento nostro, e spero sia quello che darà il Senato.

Finalmente quanto alle rettificazioni, ch'io addussi dei fatti narrati in altro luogo dal signor Ministro e ripetuti all'Ufficio Centrale, mi limiterò, per quella misura che mi sono imposto, ad una dichiarazione, che spero troverà giusta il Senato: dalle stesse parole del signor Ministro risultare la perfetta esattezza di quanto ieri ho asserito.

Dell'ultimo dei fatti da lui esposti non avevo parlato perchè non vidi sufficienti documenti che ne stabilissero il vero carattere. Pure mi sembra che le norme adottate per l'*exequatur* sieno idonee a schivare inconvenienti siccome quelli che il Ministro ci ha esposto.

Per gli altri fatti dal Ministro narrati risulta chiarissimamente che in uno di essi, cioè nella negata assoluzione, non solo non vi fu perturbazione di coscienza pubblica, ma nemmeno di coscienza privata; che nel divieto della

sepoltura ecclesiastica i torbidi provennero non già per la mancanza di un articolo del Codice, ma per la mancanza di cimitero comune; che l'interdetto non fu già un interdetto di tutte le chiese, ma solo il divieto che si officiasse in quella determinata chiesa, e da altri che non fosse il rettore destinato dal vescovo.

Altri fatti addusse oggi l'onorevole Ministro, ma non sarebbero questi di già puniti dalle leggi penali vigenti?

Ed infine, se la necessità della legge fosse vera, imperiosa, urgente, oh che! avremmo noi bisogno di consultare gli archivî del Ministero? Non potremmo noi stessi formarci un esatto apprezzamento dei fatti, che, per così dire, ci si imponessero, perchè segnalati da reali disordini, perchè denunciati dalla voce pubblica, perchè notorii, manifesti, incontestati? Le relazioni, che ieri ci addusse l'onorevole Ministro, provenienti dai procuratori del Re, sarebbe stato desiderabile che contenessero osservazioni d'indole giudiziaria: esse infine non contengono che apprezzamenti di ordine politico, e quali escono dalla competenza della magistratura per rientrare in quella del legislatore.

D'uopo ho ancora di soggiungere, che se l'Ufficio Centrale non ha assunto sopra di sé di emendare l'articolo primo, si è perchè ne trovava non tanto inesatta la formola quanto falso il concetto. Di ciò tanto più siamo ora persuasi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di attenersi al fatto personale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non fo che esprimere questa persuasione nostra, che in noi si accrebbe vieppiù dopo che abbiamo veduto le discrepanze e contraddizioni di quelli stessi, che col maggior buon volere se si mettono d'accordo sul testo non sono poi d'accordo sulla glossa. Ed invero quando dall'articolo primo si tolgano le espressioni, di cui l'onorevole Ministro fa getto, l'abuso cioè del ministero ecclesiastico e la coscienza pubblica, che cosa ne rimane? « i ministri del culto... saranno puniti col carcere da.... a... »

Della dignità del Senato, che il signor Ministro ha voluto rammentarci, i giudici, o Signori ne siete voi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale.

Senatore CADORNA. Io cedo la parola all'onorevole Relatore: è lui che ha fatta la Relazione; e quindi egli ha il diritto e l'onore di riferire al Senato sull'esito della conferenza.

PRESIDENTE. L'onor. Relatore chiede la parola per esporre il risultamento della conferenza tenuta dall'Ufficio Centrale coi signori Senatori che proposero gli emendamenti?

Avverto che, a termini del Regolamento, ciascuno dei Senatori che ha proposto un emendamento ha diritto di svolgerlo.

Interrogo il Senato se crede che i signori Senatori che hanno proposti emendamenti, abbiano da svolgerli fin d'ora, o se debba premettersi la relazione delle conferenze che ebbero luogo ieri sera e questa mattina tra l'Ufficio Centrale e i signori Senatori che nella tornata pubblica avevano proposto o stavano per proporre gli emendamenti che vennero ora distribuiti in istampa.

Senatore ALFIERI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Sembra a me che sia contemporaneo al modo col quale ha proceduto il Senato in questa discussione, rinviando tutti gli emendamenti, di cui per la maggior parte almeno, non gli era stata data lettura all'Ufficio Centrale, che questi pel primo riferiva quali sieno le proprie conclusioni. Sarà poscia il caso che i proponenti di emendamenti dichiarino se persistano in essi, ovvero se desistano, oppure se taluni di loro convengano in una formula comune.

Sarà poscia meglio in grado l'onor. signor Ministro, in seguito a tutte queste dichiarazioni fatte dall'Ufficio Centrale e dai singoli proponenti, di esprimere il parere del Governo.

Quindi, io proporrei che si lasciasse la parola all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale al fine di esporre il risultato della conferenza che lo stesso Ufficio Centrale ha tenuta ieri sera e questa mattina cogli onorevoli proponenti e coll'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Alfieri propone che prima di tutto si dia la parola all'on. Relatore dell'Ufficio Centrale, affinché riferisca sul risultato delle conferenze.

Si intende da sé che dopo questa relazione (se il Senato delibererà che debba esser fatta immediatamente) gli onorevoli Senatori che

hanno proposto emendamenti, potranno svolgerli, secondo il diritto che loro compete pel Regolamento.

Quelli che intendono che il sig. Relatore debba sin d'ora riferire intorno alle conferenze di cui si è fatta parola, sono pregati d'alzarsi. (Approvato.)

L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori. Io non posso adempiere meglio il mio ufficio che nel dare lettura degli emendamenti i quali si sono presentati all'Ufficio Centrale e della Relazione dell'Ufficio Centrale che già è stata ora distribuita.

Ecco dunque gli emendamenti:

Emendamento del Senatore EULA:

Art. 1.

Il ministro di un culto che per interessi o fini temporali o politici, nell'esercizio del suo ministero commette fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo od il malcontento contro le leggi dello Stato, o da fare violenza sulla coscienza dei cittadini contro l'osservanza delle medesime, o l'esercizio dei diritti che esse concedono, è punito col carcere fino a due anni, e con multa fino a lire mille.

Alla pena del carcere potrà essere sostituita, secondo le circostanze, la pena del confino o quella dell'esilio locale estendibile a due anni.

EULA.

Emendamento del Senatore BORSANI.

Art. 1.

Il ministro di un culto, che nell'esercizio del suo ministero turba la tranquillità delle persone o la pace delle famiglie per fini temporali o politici, e con offesa delle leggi dello Stato, o del pubblico potere, è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

BORSANI.

Emendamento del Senatore MIRAGLIA.

Art. 1.

Il ministro di un culto, che ordinando o ese-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

guendo atti o uffici del suo ministero li rivolge a fini contrari alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, e con tali mezzi avrà turbato la pubblica tranquillità o la pace delle famiglie, o offeso l'onore delle persone, sarà punito, ecc.

MIRAGLIA.

Emendamento del Senatore PESCATORE.

Art. 1.

Il ministro di un culto che rivolga a fini vietati dalle istituzioni e dalle leggi dello Stato l'esercizio o un atto qualunque del proprio ministero religioso, sarà punito: 1° « Se avrà con ciò recato danno allo Stato o ad una frazione di esso; 2° Se avrà recato offesa all'onore o alla tranquillità d'individui, di famiglie o di una famiglia; 3° Se avrà in qualsiasi modo turbato l'ordine e la pace di un comune o di un altro centro di popolazione. »

« La pena sarà ecc. »

Osservazioni.

La proposta che precede è il rovescio dell'antico istituto d'appello per abuso, proprio dei tempi in cui i due poteri si concordavano e si alleavano, e incompatibile col sistema della separazione.

Perciò il testo elimina ogni elemento di spiritualità, di pretesi e non definiti abusi di turbate coscienze, non guari possibili a definirsi.

Il testo che si propone definisce esattamente i fatti elementari che incrimina quando si aggiunga il danno sociale; e definisce pure con precisione i soggetti passivi del reato che sono:

a) Lo Stato o una frazione di esso (come provincie, comuni e pubblici stabilimenti) se si tratta di danno materiale;

b) Gli individui, famiglie o famiglia, se è offeso l'onore e la tranquillità;

c) Il Comune o altro centro di popolazione, se è turbato l'ordine e la pace del luogo.

NB. Si concede solo l'azione civile per lesioni agl'interessi privati.

Il sottoscritto si riserva ove occorra di svi-

luppate dinanzi all'Ufficio Centrale i riflessi che precedono.

Roma, 6 maggio 1877.

PESCATORE.

Controprogetto proposto dal Senatore ALFIERI.

Legge che garantisce la piena libertà di coscienza e determina le sanzioni della separazione della religione dalla politica nell'esercizio del culto e del sacro ministero.

Art. 1.

Il cittadino italiano non può essere ricercato delle sue opinioni religiose, nè molestato in causa di esse, nè costretto a compiere nessun rito di culto.

Art. 2.

Nei pubblici luoghi abitualmente od espressamente dedicati al culto, od in occasione ed unione di pubbliche funzioni religiose è assolutamente vietato di trattare argomenti di politica, di parlare delle leggi ed istituzioni dello Stato e dei provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, salvo sotto forma di mera enunciazione di fatto.

Chi trasgredisce questo divieto è passibile del carcere fino ad un mese, e di multa fino a lire cinquecento, e, se è ministro del culto, il carcere è estensibile fino a tre mesi e la multa fino a lire mille.

È passibile delle medesime pene, con pari estensioni pel ministro del culto, colui che, sotto pretesto di religione, diffonde pubblicamente fatti erronei, atti a suscitare l'odio od il sospetto dei suoi correligionari contro le leggi dello Stato e le pubbliche autorità.

Art. 3.

Il ministro del culto che ecc. (fino a tutto il terzo comma, come nell'art. 2° del progetto ministeriale).

Il quarto comma è soppresso.

CARLO ALFIERI.

Leggerò ora la nuova relazione dell'Ufficio Centrale:

SIGNORI SENATORI. — L'Ufficio Centrale, per agevolare le vostre deliberazioni, ha preso in esame gli emendamenti, che ci vennero ieri presentati; al quale esame l'Ufficio ha proceduto coll'intervento del signor Ministro Guardasigilli, e dei proponenti.

Quattro sono gli emendamenti proposti all'articolo 1°, i quali già si trovano in corso di distribuzione: quelli del Senatore Borsani, del Senatore Miraglia, del Senatore Eula e del Senatore Pescatore. Tutti e quattro hanno lo scopo precipuamente di limitare in qualche modo la portata dell'articolo 1°. La maggioranza però del vostro Ufficio Centrale è di parere che non si arrivi con ciò a togliere le fondamentali censure a cui ha dato luogo l'articolo primo nel corso della discussione: per quanto invero si studii di precisare le conseguenze del fatto, le quali lo rendono punibile, resta pur sempre non precisata l'indole del fatto in sè stesso, e d'altronde in qualsiasi caso si tratta di un fatto, che verificandosi nelle relazioni private fra i ministri del culto ed il cittadino, sfugge alla sanzione del diritto penale.

Per tener conto delle osservazioni dell'onorevole signor Ministro sulle difficoltà di applicazione dell'art. 2, quanto all'oltraggio delle istituzioni dello Stato, delle leggi, decreti, ed altri provvedimenti della pubblica autorità, il solo partito, che la maggioranza del vostro Ufficio Centrale troverebbe accettabile, sarebbe quello di introdurre nell'articolo 471 del Codice penale una clausola concernente i ministri dei culti in relazione allo sprezzo ed al malcontento che nell'esercizio del loro ministero suscitino verso le leggi dello Stato.

L'art. 471 è così espresso:

« Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del Re, o le persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino, estensibile a due anni, e con multa estensibile a lire tremila, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, e alla gravezza del reato. »

Tratterebbesi dunque di estendere ai ministri del culto l'applicazione dell'articolo 471 anche in ordine alle leggi, come per gli altri cittadini è già applicato, in relazione alla sacra persona del Re, alle persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali. Non si dissimula la maggioranza del vostro Ufficio Centrale le obiezioni che può trovare anche questa disposizione in sè stessa: ma almeno sarebbe applicata ai ministri del culto, sebbene con maggiore estensione, sotto le stesse condizioni però, colle quali viene applicata agli altri cittadini.

All'articolo 2 l'onorevole Senatore Boncompagni proporrebbe di togliere le parole che si riferiscono ad impedire l'esercizio dei diritti politici e civili, e di togliere l'ultimo alinea dell'articolo.

Al punto in cui si trovano le cose, riuscendo impossibile una discussione, quale richiederebbe la portata delle due proposte, l'Ufficio Centrale si limitò ad introdurre un emendamento all'ultimo alinea dell'articolo 2, col quale emendamento si riaccosta in qualche modo al diritto comune, ed in ciò è consenziente il Ministro.

E qui devo completare la Relazione, avvertendo il Senato che in corso di seduta il Senatore Piola ha ripreso per conto suo l'emendamento dell'onorevole Senatore Boncompagni, quanto all'eliminazione della clausola che si riferisce ad impedire l'esercizio dei diritti civili e politici.

All'articolo 3 lo stesso Ministro propose che si limitasse agli atti di culto esterno in *luoghi pubblici*, e l'onorevole Boncompagni propose che la contravvenzione si limiti a provvedimenti del Governo *speciali*.

Evidentemente con ciò, e il Ministro consente anche nella proposta dell'onorevole Boncompagni, l'articolo è notevolmente migliorato, soprattutto per quel carattere con cui vengono contraddistinti i provvedimenti del Governo, e per cui l'articolo non potrebbe mai essere applicato, se non in relazione a quei provvedimenti che di volta in volta, e in conformità alle leggi, sieno presi dal Governo per ragioni di sanità pubblica, o per altri riguardi di ordine pubblico.

Lo stesso signor Ministro, nella Relazione con cui presentò al Senato il progetto di legge,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

ha riconosciuto che l'aggiunta all'articolo 5 non ha un carattere di necessità, nè venne d'altronde reclamata da inconvenienti che siensi verificati. Una minoranza quindi è di parere che meglio torni rimettersi al diritto comune.

Infine il Senatore Borgatti propose, e l'Ufficio Centrale accolse la proposta, che le contravvenzioni alle regole prescritte per l'assenso del Governo quanto ai provvedimenti relativi ai culti, si limitino alla esecuzione, escludendo quindi la pubblicazione. Non ne dissente il signor Ministro, purchè con ciò non si vulneri l'applicazione dell'articolo 2; il che del resto si intende, sussistendo l'articolo 2 in tutta la sua integrità, e quindi in tutta la sua efficacia.

L'onorevole Senatore Alfieri avrebbe volentieri preso occasione da questo progetto di legge per formulare solennemente i concetti, che trovansi espressi negli articoli di legge da lui proposti. Poichè però la necessità immediata ne vien meno, dacchè si è sostituita una nuova disposizione all'art. 1, l'onorevole Alfieri si riserva soltanto di riprodurre la dichiarazione che forma il concetto del primo dei detti articoli quando rivivesse l'art. 1 nella sua prima dizione, od in altre dizioni equivalenti, e in ciò ha consenziente l'Ufficio Centrale.

La proposta dell'onorevole Senatore Bargoni, quanto all'inserire la legge nel Codice penale, troverebbe qualche difficoltà materiale di attuazione, cosicchè l'Ufficio Centrale stima sufficiente di porre bene in chiaro, che la legge, quando fosse adottata, non andrebbe già considerata come una legge indipendente dal Codice, ma nella sua interpretazione ed applicazione dovrebbe essere mantenuta in relazione con tutto l'insieme della legislazione penale.

Roma, li 6 maggio 1877.

Ora, all'art. 1° del progetto ministeriale, la maggioranza dell'Ufficio Centrale contrappone il seguente articolo 1°.

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 471 del Codice penale saranno applicabili al caso nel quale i fatti, nel medesimo contemplati, sieno commessi da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni contro le leggi dello Stato. Gli emendamenti introdotti all'articolo 2 non concernono che la pena. Solo si è modificato

l'ultimo capoverso d'accordo col signor Ministro.

Le disposizioni dell'art. 472 del Codice penale sono applicabili a coloro che pubblicano o diffondono, da qualunque luogo provengano, gli scritti anzidetti.

Con ciò, come cade sotto gli occhi di tutti, si è tolto, consenziente e proponente il Ministro, l'inciso: « da qualunque autorità ecclesiastica » ma non si volle per questo togliere l'efficacia all'articolo 412 del Codice penale in tutta la sua estensione.

All'art. 3° s'introdurrebbero i seguenti emendamenti concordati col signor Ministro.

Art. 3.

I ministri di un culto che in luoghi pubblici esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti speciali del Governo, sono puniti col carcere sino a tre mesi e con multa sino a due mila lire, o col confino sino ad un anno.

All'art. 4° si sopprimerebbero le parole: « per la pubblicazione » e questo in conformità ad un emendamento dell'onor. Borgatti.

Finalmente nell'articolo 5° il secondo capoverso sarebbe mantenuto a maggioranza, perchè una minoranza dell'Ufficio Centrale, ed anche in ciò ho ventura di consentire coll'onorevole Senatore Cadorna, come non riconosce nel tutto insieme della legge alcun carattere di necessità e d'urgenza, così tanto meno lo riconosce in tale disposizione, dacchè lo stesso signor Ministro ebbe ad ammetterlo nella Relazione con cui presentò al Senato il progetto di legge.

Sia ben chiaro del resto, che se col Senatore Cadorna abbiamo acconsentito a così rendere migliore la legge, stimiamo aver fatto quello che ci suggeriva il dovere, essendo meglio, che se la legge debba essere approvata, sia approvata in termini più corretti.

Con ciò tuttavia noi non abbiamo inteso punto nè poco di recedere dalle opinioni, che su tutta la legge abbiamo di già enunciate; sull'adozione o no della legge, anche così migliorata, ciascuno dei componenti l'Ufficio Centrale si riserva la piena libertà del proprio voto.

PRESIDENTE. L'onor. Lampertico in un brano della sua Relazione mi pare che abbia citato un emendamento del Senatore Piola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi è giunto ora nel corso della discussione; lo mando subito al banco della Presidenza.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Io debbo dichiarare che relativamente all'art. 1 del progetto due membri dissenzienti della minoranza dell'Ufficio Centrale si riservano, come ha detto l'onorevole Relatore, la libertà del loro voto sopra taluna delle formole che vennero sostituite dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, ma sono disposti ad accostarsi ad alcuno degli emendamenti proposti, in quanto mantengano il concetto che i due dissenzienti hanno voluto esprimere fino dalla prima riunione dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti sono stampati e sotto gli occhi degli onorevoli Senatori, ad eccezione di questo, che ora mi giunge, dell'onorevole Senatore Piola, e che leggo:

« Nel secondo capoverso togliere le parole: *o ad impedire l'esercizio dei diritti politici e civili.* »

L'onorevole Ministro Guardasigilli, dopo l'articolo 4, propone un articolo nei seguenti termini:

« Nell'esecuzione della presente legge la pena del carcere sarà espiata in locale diverso da quello destinato ai delinquenti per reati comuni. »

Di presente la parola spetta a ciascuno dei Senatori che hanno proposto emendamenti all'articolo primo.

In ordine di data, il primo emendamento consiste nel controprogetto del Senatore Alfieri; ma, da quanto intesi, l'onorevole Senatore Alfieri non intende parlarne subito.

Prego il Senatore Alfieri di esprimere la sua intenzione.

Senatore ALFIERI. Io devo difatti dichiarare che, per spirito di conciliazione, per agevolare l'andamento della discussione ed affrettarne la conclusione, io ho fatto in seno all'Ufficio Centrale le dichiarazioni che sono state riferite dall'onorevole Relatore.

Mi riservo però di poter esprimere definitivamente ciò che intendo fare della mia proposta, allorchè avrò udito anche il parere dell'onorevole Ministro intorno a tutti gli emendamenti che sono stati proposti.

PRESIDENTE. Ciò posto, spetta all'onor. Sena-

tore Eula di svolgere il suo emendamento, testè letto.

Il Senatore Eula ha la parola.

Senatore EULA. Prego il signor Presidente di volere per maggiore esattezza sostituire alle parole *dei cittadini* le parole *delle persone*, ed alla parola *concedono* la parola *guarentiscono*.

Signori Senatori!

Non abbiate timore che io sia per infastidirvi con molte parole. Conscio della insufficienza mia, non mi sono permesso mai di abusare dell'indulgenza del Senato, e ne abuserò ancor meno oggi dopo la lunga discussione già seguita, nel corso della quale si è ormai esposto quanto dir potevasi pro e contro il progetto di legge che vi sta dinanzi, sicchè, parlando in favore del medesimo, mi sarebbe impossibile dire alcunchè di nuovo e non farei che ripeter male ciò che è stato già detto egregiamente da altri.

Sotto la guida del mio venerato maestro, di quell'eminente magistrato che è l'on. Senatore Vigliani, io ebbi in qualità di Regio Commissario a difendere dinanzi al Senato il progetto di Codice penale, ed allora non mancai al debito mio di esporvi le ragioni per le quali aderiva di tutto cuore a quegli articoli di legge che riflettevano gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio del loro ministero e dei quali il presente progetto non è in sostanza che la riproduzione; quindi anche per questa ragione posso dispensarmi dallo spendere troppe parole in appoggio del medesimo, della cui necessità mi sono sempre più convinto. Mi limiterò a pochi cenni, nell'unico scopo di chiarire e giustificare il mio emendamento.

Che la legge del 5 giugno 1871 abbia creata nella nostra legislazione una lacuna in questa materia, parmi impossibile contenderlo. Attualmente i ministri del culto possono in molti modi offendere le leggi dello Stato senza esserne colpiti; dessi possono impunemente valersi delle armi sacerdotali per impedirne l'osservanza, e per eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro le medesime, perchè non vi è legge che contempra e punisca questi fatti.

All'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale è sembrato che siffatta lacuna non esista; ed invero nella splendida sua Relazione per dimostrare non necessaria la legge che si propone, è detto esservi già nel Codice penale

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

disposizioni le quali reprimono le offese recate alle leggi dello Stato. A questo punto io mi attendeva di vedere citata alcuna di tali disposizioni, ma ho cercato indarno.

Il Relatore non fece citazione alcuna perchè ciò gli era impossibile. Se si toglie la legge sulla stampa, la quale sola punisce le offese fatte al rispetto dovuto alle leggi del Regno, voi non riuscirete a trovare nella nostra legislazione penale alcun articolo che reprima simili offese.

Si è citato l'articolo 471 del Codice penale, ma basta leggere quest'articolo per convincersi che non contempla le offese alle leggi. Ivi si parla di discorsi, scritti od atti contro la sacra persona del Re o le persone della Reale famiglia, o contro le libere istituzioni, e si tace affatto delle leggi dello Stato; e sa Iddio quante volte nella lunga mia carriera di rappresentante del pubblico Ministero mi sia occorso di deplorare questo silenzio.

Ma si soggiunge che abbiamo la legge già citata del 5 giugno 1871, la quale contempla non solo i discorsi e gli scritti, ma anche le offese commesse con fatti. Se non che è agevole rispondere parlarsi ivi soltanto di fatti pubblici. Ed io non ho bisogno di accennarvi che quando si dice dover il fatto essere pubblico, si richiede che sia stato commesso in un luogo pubblico od in una pubblica riunione. Dunque rimangono evidentemente esclusi tutti i fatti che comunque siano gravissimi e possano produrre le più tristi conseguenze, non abbiano i detti legali caratteri della pubblicità. Quei decreti d'interdetto, di sospensione *a divinis*, ed altri provvedimenti di simil genere, dei quali si è parlato nella presente discussione, e che emanando per fini meramente temporali o politici, tanto turbamento arrecano alla pubblica coscienza e tanto danno alla pace delle famiglie, hanno forse il loro essere in luoghi pubblici? No! essi sono bensì destinati a produrre il loro triste effetto nel pubblico, ma essendo privato il luogo in cui si stendono e si firmano, non potrebbero mai cadere sotto la sanzione della legge sopraccennata.

Voi dunque ben vedete, o Signori, che ove non esista altra legge all'infuori di quella, rarissimi saranno i casi di offesa alle leggi commessa con fatti, nei quali si possa procedere all'applicazione della pena, perchè i me-

desimi non avvengono quasi mai in pubblico. E fu appunto per questa considerazione che nell'art. 471 del Codice penale non si è dal legislatore aggiunto l'addiettivo: *pubblico*, alla parola: *fatto*, come si fece nei discorsi; sicchè la giurisprudenza della Suprema Corte di Torino e delle altre Corti ha costantemente ritenuto non essere ai termini di tale articolo necessario che il fatto sia commesso in pubblico per costituire reato, ma bastare che esso venga poscia in dominio del pubblico e produca l'effetto ivi indicato di eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re, la Reale famiglia, o le istituzioni, per dover essere punito.

Ora, poichè una tale interpretazione non sarebbe possibile di fronte alla legge 5 giugno 1871, essendo ivi espressamente richiesta la condizione che il fatto sia pubblico, rimane chiarito che la massima parte dei fatti offensivi sfuggirebbe nell'assenza di altre disposizioni alla sanzione penale.

Più ancora: ivi si parla soltanto del fatto pubblico in cui si oltraggiano le leggi dello Stato, ed è appena mestieri osservare che l'oltraggio non è che uno dei molti modi coi quali si può arrecare l'offesa. Nella stessa guisa che nessuno oserebbe certamente ritenere sufficientemente tutelato dalle leggi il rispetto dovuto all'onore dei cittadini, quando esse si limitassero a punire chi personalmente e pubblicamente li vilipenda e gli ingiuri, così è impossibile sostenere che quello dovuto alle leggi sia abbastanza assicurato da una disposizione che contempla soltanto il pubblico oltraggio.

Sono poi tanto più convinto della necessità di colmare la detta lacuna, in quantochè i fatti che sfuggono alla repressione sono precisamente i più fecondi di deplorabili conseguenze. Allorquando si tratta di allocuzioni, di discorsi, insomma di semplici parole, il male non sarà mai molto grave. Desse, come bene osservò l'onorevole Senatore Cadorna, lasciano d'ordinario il tempo che trovano. Chi ascolta simili querimonie e vede la causa temporale che le ha dettate, non ci bada, e dice: non è il papa che ha parlato, ma il principe spodestato; ed i più indulgenti e benevoli soggiungeranno: Gli avete tolto il Regno e pretendereste forse che vi colmi di elogi?

Ma la cosa è ben diversa quando vi abbiano fatti. Allora non si tratta più di una questione

astratta e teorica, ma di violenza sulla coscienza e contro l'esercizio dei diritti dei privati.

Quando l'atto del ministro di un culto è diretto ad impedire che i cittadini osservino la legge in un caso pratico e determinato, ed a costringerli colla pressione delle armi spirituali a non valersi dei diritti da essa garantiti, oh! allora il danno sociale è incomparabilmente maggiore e quindi più urgente la necessità di ovviarvi colla severa repressione!

Si è detto che ci si propone di fare una legge di eccezione, e che le eccezioni sono sempre ingiuste ed intollerabili sotto un governo di libertà. Confesso che non sono riuscito a rendermi capace della serietà di un siffatto argomento.

Se si trattasse di punire il ministro del culto per un fatto da lui commesso come semplice cittadino, e non costituente reato per le altre persone, ovvero di aggravare la pena stabilita dal Codice per la generalità dei colpevoli, unicamente perchè chi ha delinquito è un sacerdote, ammetterei io pel primo che sarebbe questa una legge eccezionale, e non le darei per fermo il mio voto.

Ma la cosa non è più così quando si richiede inoltre che egli abbia commesso il fatto nell'esercizio del suo ministero. Allorchè il ministro del culto, non contento di sparlarne della legge, di censurarla sui giornali, nei luoghi pubblici o privati come semplice cittadino, la offende nell'atto in cui compie un ufficio del ministero ond'è investito; allorchè si serve della sua autorità spirituale e dell'influenza che questa gli procura sulle coscienze dei fedeli, per suscitare il pubblico malcontento contro le leggi dello Stato, per fare opposizione alle medesime e renderle disprezzate od odiose, allora la disposizione che punisce simili attentati alla civile sovranità, sarà, se volete, una legge speciale, ma non potrà mai dirsi legge di eccezione.

Se le leggi che contemplano e puniscono fatti i quali non sono reati per la generalità dei cittadini, ma il sono soltanto per determinate classi di persone, fossero tutte leggi di eccezione, e come tali da respingersi, si dovrebbero senz'altro cancellare come ingiuste ed indegne di un libero reggimento tutte le disposizioni che riflettono gli abusi commessi

nell'esercizio delle loro professioni dagli avvocati, dai procuratori, notai, medici e via dicendo.

Il violare un segreto, il tradire una ricevuta confidenza, sarà un'azione poco delicata, ma non è certo un reato. Eppure noi vediamo punito, come colpevole di un delitto speciale della sua professione, l'avvocato il quale sveli in giudizio penale il segreto confidatogli dai suoi clienti, nè ci è occorso mai di udire gli avvocati lagnarsi che questa sia un'odiosa legge di eccezione a loro danno. L'abbandonare il proprio paese allorchè vi scoppi un'epidemia, sarà un atto di pusillanimità, non certo un reato; ma voi, votando il nuovo Codice penale, avete giustamente dichiarata colpevole e punita simile fuga pei medici, e punita lo è pure pei notai, senza che siasi mai creduto di offendere il santo principio dell'eguaglianza della legge per tutti. Il dare consiglio ad entrambe le parti litiganti è un'immoralità, ma non è delitto, tranne per l'avvocato. Non so quindi vedere il perchè quando trattisi dei ministri del culto che si valgono del loro ufficio per cagionare alla società un danno gravissimo, qual è la provocazione al disprezzo ed alla inosservanza della legge, si gridi alla persecuzione ed all'ingiustizia, perchè si vogliono punire quei fatti colpevoli che essi soli possono con tal mezzo commettere.

Ben lungi dall'approvare una legge eccezionale, dando il vostro voto favorevole al presente progetto farete cessare un privilegio, perchè il ministro del culto è ormai il solo fra quanti esercitano uffici e professioni nella società, che possa valersi della sua qualità per minare impunemente le basi sulle quali la società medesima riposa.

Approvo impertanto pienamente la sostanza del progetto in discussione ed il concetto a cui s'informa.

Mi affretto però a dichiarare che se aderisco al concetto, non sono punto soddisfatto della forma, come non l'era neppure il precedente Guardasigilli Vigliani, nè la Commissione che avea avuto da voi l'incarico di esaminare il progetto del Codice penale.

Si riconosceva fin d'allora che i termini onde era concepito l'articolo che corrisponde al primo del progetto attuale, lasciassero molto a desiderare in precisione e potessero nell'applicazione

condurre troppo oltre; e se una locuzione più precisa non venne adottata, fu perchè la discussione che ebbe allora luogo dinanzi al Senato, dimostrò la grande difficoltà di trovarla senza correre il pericolo di restringere di troppo la legge o di cadere nell'inconveniente di una disposizione casistica.

Si opponeva: voi parlate d'abuso, ma quand'è che cessa l'uso ed incomincia l'abuso? Questa locuzione è troppo vaga e lascia luogo all'arbitrio dei giudici.

Per verità non fu difficile rispondere a siffatta obbiezione. Si abusa, dicevamo, del ministero del culto, quando taluno se ne valga per fini diversi da quelli pei quali esso venne conferito.

Un impiegato abusa del suo ufficio quando invece di valersi del suo potere pel legittimo servizio dello Stato, lo rivolge al soddisfacimento delle sue private passioni ed a pregiudizio dei diritti dei cittadini; così il ministro del culto abusa del suo ministero allorchè invece di servirsene per fini spirituali e per compiere la sua missione di pace e di carità, ne fa strumento di zizzania, di discordia e d'insubordinazione alla legittima autorità.

Ma poichè sta in fatto che questa locuzione sembrò a molti troppo elastica ed inammissibile, ho creduto a dileguare ogni scrupolo, proporre la cancellazione di tale parola sostituendo le altre che indichino precisamente quando havvi in realtà l'abuso; e siccome l'abuso del ministro del culto consiste nel rivolgere gli atti del suo ministero a fini non spirituali, così propongo che invece di parlare di abuso del ministero, si parli del ministro che ne usa *per interessi o fini temporali o politici*.

Vi era inoltre un altro dubbio: per costituire il reato d'abuso sarà egli necessario un fatto positivo che torni di offesa alle leggi, o basterà un rifiuto di fare? Il ministro che ricusi di assolvere il penitente per causa dipendente dallo aver questi osservato le leggi od esercitato un diritto dalle medesime concesso, potrà essere punito? Se taluno credesse di estendere la legge sino a questo punto, sarei il primo ad oppormi. Con qual diritto l'azione della giustizia penale potrà mai introdursi nei segreti dei fedeli coi loro confessori? E quando lo si volesse, quali mezzi si avrebbero per accertare il reato? Donde se ne ricaverebbero le prove? Il ministro

del culto rifiuterebbe sempre di rispondere perchè leggi canoniche severissime glielo vietano, e tutto si ridurrebbe in ogni caso alla denuncia della parte che si affermerebbe offesa.

Non abbiate perciò alcun timore su questo punto, e siate sicuri che non è venuto e non verrà mai in capo ad alcun funzionario del Pubblico Ministero di promuovere processi per semplice rifiuto d'assoluzione. Più volte quando io esercitavo un simile ufficio, ebbi a ricevere di simili denunce segnatamente per parte di coloro che avevano comprato beni ecclesiastici; e sebbene allora fosse in vigore la legge che puniva l'indebito rifiuto degli uffizi sacerdotali, rispondeva costantemente: come volete che la giustizia entri nei segreti della vostra confessione? Quali prove date voi di quanto affermate, e come potete escludere che l'assoluzione vi sia stata negata per altra causa? Se d'altronde siete un credente, qual valore potrete mai attribuire ad una assoluzione che vi venisse data sotto la minaccia del carcere? Se nol siete, e venite a far la denuncia per vendicarvi del prete, questi ha fatto benissimo a non assolvervi e non meritate ascolto dalla giustizia.

Pertogliere ad ogni modo qualunque dubbio che potesse sorgere in proposito, di fronte massime alla relazione che venne fatta sopra questo progetto alla Camera elettiva, ove si accenna che anche i rifiuti di tale specie potrebbero costituire reato, ho proposto di usare la locuzione: *commette fatti*, acciocchè sia ben certo che un non fatto non potrà mai dar luogo a punizione.

Si è detto in terzo luogo: Voi parlate di reati che turbano la coscienza pubblica: ma che cos'è questa coscienza pubblica? Il magistrato dovrà egli fare un processo inquisitorio per accertare se l'altrui coscienza sia stata turbata per fatti abusivi del ministro del culto? E che ne avverrà in pratica? Ne avverrà che la norma del giudizio sarà in definitiva il turbamento che potranno, o non, sentire nella loro coscienza i giurati. Ammetto che siavi molto di vero in queste osservazioni, e credo che ciò spieghi meglio di ogni altro riflesso il gran numero di assolutorie pronunciate quando era ancora in vigore l'art. 268 del Codice penale. I giurati interrogati se il fatto avesse turbato la coscienza pubblica, interrogavano alla loro volta la pro-

pria, e sentendola nella massima quiete rispondevano negativamente.

Perciò è mio avviso che sia assai meglio caratterizzare il reato secondo la vera sua natura e gli effetti che è capace di produrre, anzichè obbligare il giudice a porre per base della sua sentenza l'accertamento dello stato delle altrui coscienze. I danni più o meno gravi che possa avere cagionato saranno tenuti a calcolo nella misura della pena, ma non devono formare i caratteri del reato; propongo quindi di dire: *che commette fatti che sieno di natura da eccitare lo sprezzo od il malcontento contro le leggi, o da fare violenza sulla coscienza delle persone contro l'osservanza delle leggi medesime o l'esercizio dei diritti che esse guarentiscono.*

Il giudice non avrà in conseguenza a far altro che esaminare la natura del fatto e quando questo sia stato di natura tale da dover produrre i tristi effetti sopraccennati, ed il fine che ha mosso l'agente non sia stato spirituale, dichiarerà l'esistenza del reato ed applicherà la relativa pena.

E, proponendo questa locuzione, io riteneva per fermo che l'Ufficio Centrale l'avrebbe accettata, imperocchè non ho fatto che ripetere le stesse parole di cui si servì il legislatore nell'articolo 471 del Codice penale, ove si parla appunto di ogni scritto, detto o fatto che sia di natura da eccitare lo sprezzo od il malcontento. E siccome l'Ufficio Centrale riteneva che secondo l'attuale legislazione, anche le offese alle leggi siano punite, così ho creduto che bastasse il porlo in avvertenza, che non lo sono, per determinarlo ad accettare il mio emendamento. Nè mi sono totalmente ingannato, imperocchè ho visto che ha acconsentito ad estendere la sanzione contenuta nel detto articolo anche alle offese recate, coi mezzi ivi indicati, dai ministri del culto alle leggi del Regno.

Fu anzi in questa parte più severo di me, giacchè, mentre secondo il mio emendamento per costituire il reato è necessario che l'autore abbia agito per fini temporali o politici, secondo quello proposto dall'Ufficio Centrale, questo estremo non viene richiesto, sicchè il ministro del culto potrebbe essere condannato anche quando avesse agito per fini esclusivamente spirituali.

Per altra parte, la dizione usata dall'Ufficio Centrale lascierebbe la legge manifestamente

incompleta, perchè contemplando soltanto i fatti che eccitano lo sprezzo od il malcontento, lascia in disparte i più gravi, quelli che destano maggiore scandalo, e sono più frequente causa di tumulto e di disordini.

Bene spesso l'abuso del ministro del culto non è tanto rivolto a rendere odiosa e sprezzata la legge, quanto ad impedire che in casi determinati i cittadini la invocino a temuto pregiudizio degli interessi del ministro medesimo ed esercitino diritti da essa guarentiti; e di tale specie furono appunto varî fra i provvedimenti dei quali vi ha narrato l'onorevole Ministro Guardasigilli per dimostrarvi la necessità di questa legge.

Vi si è parlato di un vescovo che ha lanciato l'interdetto di una chiesa per avere perduto una lite col comune il quale ne pretendeva la proprietà. E si potrebbe pure parlare di altri fatti della stessa natura, dei quali io stesso sono stato testimonia, e segnatamente di sospensioni *a divinis* pronunciate o minacciate contro sacerdoti che avevano avuto la singolare audacia di ricorrere ai Tribunali a tutela dei proprii diritti, e furono costretti a recedere dalla lite per non perdere il pane che ricavano dal loro ministero, e non essere disonorati con tale pena al cospetto dei fedeli.

Ora, se l'emendamento dell'Ufficio Centrale venisse adottato senz'altra aggiunta, tutti questi fatti, la gravità dei quali è incontestabile, andrebbero esenti da pena, perchè non mirano punto a far disprezzare le leggi, ma vietano che i cittadini ricorrano alle medesime per la tutela dei loro diritti.

Se i ministri del culto invece di limitarsi a semplici consigli di astenersi dall'accorrere alle urne politiche, come hanno fatto finora e nessuno ha mai loro conteso di fare, si permettessero di minacciare le censure ecclesiastiche contro gli elettori, vorreste voi lasciare impunito un abuso sì enorme che attacca nella sua base le istituzioni costituzionali?

Eppure non v'ha chi non vegga che impunito andrebbe senza dubbio adottandosi la proposta dell'Ufficio Centrale, perchè non sarebbe possibile sostenere che l'abuso medesimo fosse propriamente di tale natura da eccitare il malcontento contro le leggi. Parmi quindi assolutamente necessario aggiungere, come ho fatto nel mio emendamento, la violenza sulla coscienza

dei cittadini contro l'osservanza delle leggi e contro l'esercizio dei loro legittimi diritti.

Che se la locuzione da me proposta non piaccia e sembri per avventura anch'essa troppo vaga e generica, se ne adotti un'altra migliore, ma non si lasci nella legge una lacuna che nella maggior parte dei casi e specialmente in quelli che richieggono più pronta e sollecita la repressione, la renderebbe inapplicabile ed illusoria.

Per combattere il progetto di legge e far credere che non vi esista contraddizione tra il rigetto di questo e la già data approvazione agli articoli del nuovo Codice penale sulla stessa materia, l'onorevole Relatore ha osservato esservi fra i medesimi parecchie diversità, fra le quali accennò segnatamente quella della pena, osservando che, secondo il progetto del Codice, gli abusi del clero vanno puniti colla detenzione, pena che l'on. Relatore disse stabilita pei reati politici, e secondo questo progetto si puniscono invece colla pena del carcere. Queste osservazioni sono del tutto inesatte. Il nuovo Codice penale introduce pei delitti due specie di pene corporali, la detenzione e la prigionia; la prima per la sua natura ed intensità corrisponde perfettamente a quella attuale del carcere; la seconda è di questa più grave, portando seco l'obbligo del lavoro come quella della reclusione. La più grave pena della prigionia viene inflitta pei delitti che rivelano maggiore malvagità di carattere e lasciano una macchia sulla fronte del colpevole, quali sono il falso, il furto, la truffa ecc. Pegli altri delitti che non lasciano una tale impronta di disonore, per quelli così detti *d'impeto*, è comminata la detenzione, la quale si deve scontare negli stessi luoghi dove ora si sconta il carcere, e con identiche norme.

Basta poi il ritenere che la detenzione è stabilita pei reati di percosse, ferite, pel duello, per l'ingiuria e simili, per convincersi non essere punto vero che la medesima s'infligga soltanto pei reati politici. Non vi ha dunque in realtà differenza che nella denominazione della pena, essendo la detenzione ed il carcere stabiliti nei due progetti pene eguali fra loro come nella durata, così nella natura ed intensità.

Trattandosi però di questa specie di reati i quali hanno senza dubbio un carattere poli-

tico, mi è parso conveniente lasciare facoltà al giudice di risparmiare il più che sia possibile ai ministri del culto il vanto di un facile martirio.

È innegabile che il vedere tradotto in carcere ed accomunato coi comuni delinquenti un sacerdote la cui condotta sia stata in tutto il resto perfettamente regolare, che abbia saputo coll'assiduo e paziente esercizio del sacro ministero acquistarsi l'affetto e la stima della popolazione, pel solo fatto di avere abusato delle armi spirituali in obbedienza forse ad ordini ed istruzioni ricevute dai superiori gerarchici, la è cosa che può fare triste senso.

A questo inconveniente in parte ha già provveduto l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro Guardasigilli, secondo cui i ministri del culto dovranno scontare la pena del carcere in luogo separato, come ora avviene pei reati di stampa. Io credo che si debba andare ancora alquanto più oltre, che si debba cioè lasciare ai giudici la facoltà di sostituire, secondo le circostanze, al carcere la pena del *confino*, consistente nell'obbligo di tenere la residenza per un tempo determinato in un comune designato dal giudice, ovvero quella dell'esilio locale che allontana il colpevole per un tempo più o meno lungo dal comune in cui il reato venne commesso.

E se vi piacerà di approvare anche in questa parte il mio emendamento, ben potrete essere sicuri che la pena corporale del carcere sarà nella massima parte dei casi risparmiata ai ministri del culto autori di questo genere di delitti, perchè se non concorreranno circostanze troppo gravi, l'allontanare chi avrà turbato la coscienza pubblica o la pace delle famiglie dal luogo in cui il turbamento è avvenuto, basterà a tranquillare e soddisfare l'animo delle popolazioni offese, ed a riparare il danno di cui il reato è stato cagione.

Questi sono gli essenziali mutamenti che ho l'onore di proporvi in ordine al primo articolo del progetto di legge in discussione, e voglio sperare che incontrino favorevole accoglienza presso il Senato.

Mi affretto però a dichiararvi che non sentendo alcuna predilezione pel mio emendamento e riconoscendo che quelli proposti dagli onorevoli Senatori Borsani, Miraglia, Serra e Pescatore non sono diversi che per la forma, e rac-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

chiudendo in sostanza lo stesso concetto raggiungono lo stesso scopo, aderirò di buon grado a quello fra i medesimi che piacerà al Senato di preferire.

Signori, per indurvi ad approvare il presente disegno di legge si è pure invocato un altro grave argomento di ordine politico; vi si è fatta cioè parola di quell'alzata di scudi, di quella specie di crociata morale che all'appello di una voce venerata vediamo aver luogo ed ordinarsi all'estero contro di noi per forzarci a desistere dal dar seguito al progetto medesimo. Confesso che se avessi la convinzione dell'ingiustizia di questa legge, un tale argomento non avrebbe per me alcun valore. Si disse altra volta: *periscano le colonie, ma si salvino i principî*: io dico invece: si perda tutto, purchè si salvi la giustizia. Vedessi anche la patria in pericolo, non per questo darei il mio voto ad una legge che ravvisassi ingiusta, perchè non si salva la patria disonorandola con leggi ingiuste e di persecuzione.

Ma per chi è convinto, come io fermamente il sono, che tale non sia il progetto di cui discutiamo, il detto argomento ha senza dubbio un grande valore. Se a taluno avesse anche potuto sembrare non necessario, inopportuno questo progetto di legge, di fronte all'agitazione che si è artificiosamente creata contro l'Italia, alla pressione che si pretenderebbe di esercitare sull'animo nostro, non si dovrebbe più esitare ad approvarlo, massime se si riflette che l'agitazione stessa è motivata da ben altre cause, e si è scelta per farla sorgere questa innocente legge come un semplice pretesto. Si è detto che essa avrà per effetto di far sì che d'ora in poi non sarà solo prigioniera nel Vaticano la persona del Pontefice, ma anche la sua voce. Una fola vale l'altra, per servirmi dell'espressione usata da quell'onestissimo uomo e caldo patriota che è il Senatore Mauri. Ma che! Questa legge stabilisce forse alcun che di nuovo per quanto riguarda la pubblicazione delle allocuzioni pontificie, e la trasmissione delle di lui istruzioni ai fedeli dell'orbe cattolico?

Non osserverò in proposito che la legge delle guarentigie ha assicurato al Pontefice tutta quella maggiore libertà, sicurezza ed indipendenza che potesse desiderare; non accennerò al diritto riconosciuto di far affiggere alle porte delle chiese in Roma tutti i suoi provvedimenti,

qualunque ne siano il genere e la veemenza, e di disporre senza alcun controllo dei corrieri postali e del telegrafo; ma dirò soltanto che in tutto quanto è relativo alla pubblicazione dei discorsi e decreti dell'autorità ecclesiastica il presente progetto non fa che riprodurre testualmente le disposizioni già sancite dalla legge 5 giugno 1871, e che sono attualmente in pieno vigore.

Si è parlato con lode in questa discussione della recente circolare con cui l'egregio Ministro Guardasigilli consigliava i funzionari del Pubblico Ministero a non promuovere l'azione penale contro chi avesse pubblicato senza commenti l'ultima allocuzione pontificia. Ciò prova che se si fosse voluto procedere, le leggi già vigenti ne avrebbero fornito il mezzo, perchè, giova ripeterlo, l'offendere con discorsi, con stampe o scritti le leggi, le istituzioni ed il potere civile dello Stato è già previsto e punito dalla legge 5 giugno 1871 riprodotta nell'art. 2 e nei successivi dell'attuale progetto.

L'essere dunque ricorsi ad un simile pretesto è un fatto che accresce l'offesa che si volle con tale agitazione e pressione recare alla dignità nazionale, ed è ciò che deve maggiormente spingerci a rispondervi col nostro voto affermativo.

Io so che quando si parla di dignità della nazione, non si parla mai invano dinanzi a Voi; non posso perciò dubitare che a siffatte provocazioni, che per rispetto verso il Senato mi asterrò dal qualificare, risponderete in modo degno di Voi e dell'alta vostra missione.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento che è stato svolto dall'onorevole Eula, colla sostituzione delle due nuove parole da lui introdotte:

Art. 1.

« Il ministro di un culto che per interessi o fini temporali o politici, nell'esercizio del suo ministero commette fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo od il malcontento contro le leggi dello Stato, o da fare violenza sulla coscienza delle persone contro l'osservanza delle medesime, o l'esercizio dei diritti che esse garantiscono, è punito col carcere fino a due anni, e con multa fino a lire mille.

« Alla pena del carcere potrà essere sostituita, secondo le circostanze, la pena del confino o quella dell'esilio locale estendibile a due anni. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

Chi approva questo emendamento, è pregato di sorgere.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CONFORTI. Io credo che si dovrebbero udire prima tutti gli altri ordini del giorno proposti, e poscia metterli ciascuno ai voti, affinchè il Senato possa avere un'idea più esatta e più completa di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se consenta nel di lei avviso. Per altro le faccio osservare che attualmente non si tratta di porre ai voti l'emendamento del Senatore Eula, ma soltanto, come vuole il Regolamento, si chieda se venga appoggiato.

Senatore CONFORTI. Se non si tratta che di un semplice appoggio, non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Domando adunque se l'emendamento del Senatore Eula è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

La parola spetta all'onorevole Borsani per svolgere il suo emendamento, del quale fu data lettura.

(Vedi sopra).

Il Senatore Borsani ha la parola.

Senatore BORSANI. Prendo la parola per fare una dichiarazione. L'onor. mio Collega il Senatore Eula ha dichiarato che era disposto a fare adesione agli altri emendamenti proposti, che si conformino nella sostanza al suo, e fra questi ha fatto menzione anche del mio.

L'onor. mio Collega ha avuto ragione sotto questo aspetto, perchè il mio emendamento riposa sugli stessi principî, sugli stessi concetti del suo. Questa stessa considerazione mi persuade che l'accingermi a fare l'apologia del mio, sarebbe opera vana; per cui io mi associo all'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Borsani, ha dichiarato che egli si associa all'emendamento dell'onor. Senatore Eula.

Ora viene l'emendamento del Senatore Miraglia, sottoscritto anche dai Senatori Serra F. M. e Pescatore, che rileggo:

Art. 1.

« Il ministro di un culto che, ordinando o eseguendo atti o uffici del suo ministero, li rivolge a fini contrari alle istituzioni e alle leggi dello

Stato, e con tali mezzi avrà turbata la pubblica tranquillità, o la pace delle famiglie, o offeso l'onore delle persone, sarà punito, ecc., *il resto identico.* »

La parola spetta all'on. Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Non ho domandato la parola per fare un lungo discorso, poichè mi avveggo che l'atmosfera non è favorevole alle orazioni dopo che tante se ne sono pronunziate e durate per ben sette sedute; ma sarebbe colpa per me il tacere, ora che le cose sono arrivate ad un punto tale da non potermi persuadere perchè la prolungata discussione non ha proceduto con quella calma ch'è nelle consuetudini di questa nobile Assemblea.

Io capirei lo stupore di taluni e la animadversione di altri, se questo progetto di legge fosse apparso inaspettato e sfornito di studî preparatorî, chè ogni innovazione può sembrare pericolosa; ma quando il progetto era stato di già preparato da più Commissioni vissute per dodici anni, elaborato da un Ministro illuminato e moderato, quale era il Senatore Vigliani, ed approvato poscia dal Senato si riproduce alle vostre deliberazioni, e ciò nonostante lo veggio tanto bersagliato e denunziato al mondo civile come immorale, sovversivo della libertà religiosa e fatale alla libertà civile, io debbo rimontare alle ragioni per cui si maledice oggi quello che si era benedetto, non sono decorsi ancora due anni.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale avea proposto la *sospensiva*, ed avrei forse potuto adattarmi a queste conclusioni, senza però accettare le considerazioni svolte dall'onorevole Senatore Lampertico nella sua Relazione. Onde è, che l'onorevole Senatore De Filippo con molto senno si è limitato a svolgere poche ed acconcie considerazioni, intese a sostenere che non conveniva di staccare dal Codice penale le disposizioni contro gli abusi dei ministri del culto: circoscritta la discussione a questo solo punto di convenienza, la quistione sarebbe rimasta impregiudicata, e non si sarebbe aperto il varco ad aspre e severe censure contro il progetto di legge. Ma gli altri oratori hanno di proposito battuto una via opposta a quella tracciata dall'onorevole De Filippo, stigmatizzando ampiamente il merito della legge, per dedurne per legittima conseguenza la *sospensiva*; ond'è che è avvenuto quello che doveva avvenire: la mag-

gioranza dell'Ufficio Centrale si è trovata nella dura necessità di ritirare la sospensiva e presentare un controprogetto; o, in altri termini, mentre si è fatto di tutto per evitare la discussione e la votazione della legge, tutti ci troviamo obbligati a discutere in merito ciascun articolo, ed indi passare alla votazione della legge stessa.

Ed io posso giustificare il mio voto, senza bisogno di ritornare nella discussione generale. Imperciocchè ebbi l'onore di essere membro della Commissione degli undici per lo esame del progetto del Codice penale presentato dal dotto Ministro Vigliani, ed ho la coscienza di avere fatto il mio dovere in un'opera così paziente e laboriosa, avendo a lato uomini di nota dottrina e ricchi di esperienza. Non si mancò allora di esaminare con scrupolosa cura le disposizioni penali contro gli abusi dei ministri del culto; si lessero con la dovuta attenzione le dotte monografie che i cultori della scienza penale ci inviarono, per respingere o modificare più articoli del progetto ministeriale, senza che alcuno dei proponenti avesse richiamato l'attenzione della Commissione contro gli articoli che sono oggi aspramente censurati; e fummo unanimi nell'adottare il principio che informava il progetto ministeriale: basta leggere l'elegante e dotta Relazione del Senatore Borsani per rimanere convinti di questa verità. Nè passò inosservata nelle pubbliche tornate del Senato una materia sì delicata e di tanta importanza, poichè diede occasione a profonde e pacifiche discussioni, senza spirito di partito, per tre sedute successive; ed allora il Ministro Vigliani fece le più nobili ed esplicite dichiarazioni, associandosi alle idee manifestate dalla Commissione.

Non essendosi elevata una sola voce, che accennato avesse ad offesa della libertà religiosa ed al libero esercizio del ministero sacerdotale, il Senato fu quasi unanime nel votare gli articoli concordati fra il Ministero e la Commissione. Ora, non sarò io che rinnegherò oggi il mio voto; non sarò io che rimprovererò al Ministro Vigliani, da voi applaudito, di averci trascinati in una via pericolosa; non sarò io che infliggerò un voto di biasimo al Senato che con esempio raro nei Parlamenti discusse in quarantuna tornate, articolo per articolo, un Codice penale che contiene contro gli abusi

dei ministri del culto le identiche sanzioni che sotto l'attuale amministrazione sembrano a taluni illiberali ed ingiuste! E pure si sono, dopo votato il Codice penale dal Senato, stampati opuscoli nel nobile fine di vederlo migliorato in molte disposizioni, ed a nessuno è venuto in mente, non escluso il dottissimo professore Carrara citato dal Senatore Lampertico, di censurare le disposizioni che ora sono in discussione; cosicchè se mai vi fu legge sulla cui giustizia ed opportunità non potesse cadere alcun dubbio, è precisamente questa.

Basterebbero queste poche osservazioni per votare con tranquilla coscienza il primo articolo del progetto ministeriale. Ma poichè lo stesso Ministro Guardasigilli non disconviene che le parole dell'articolo lasciano a desiderare qualche cosa, onde non dar luogo ad arbitrî, e si mostra disposto ad accettare qualche emendamento che, ferma la sostanza, esprima in modo più corretto il pensiero del legislatore, io mi riservo di presentare un emendamento, da eliminare qualunque dubbio che sotto le parole «*abuso del suo ministero turbasse la pubblica coscienza*» si potesse vincolare la libertà del ministero sacerdotale, e rendere competente la libertà civile a giudicare dell'uso o dell'abuso degli atti spirituali.

A dire il vero, non è facile impresa il definire l'uso o l'abuso del ministro del culto in un atto del suo ministero, ed in che consiste il turbamento della *pubblica coscienza* per occasione di un atto di questa natura; perciocchè la pubblica coscienza che si forma per l'esercizio di un atto del ministro del culto, è varia secondo gli addetti a credenze diverse, e se è turbata per gli uni, è santa per gli altri.

Per lo che a me pare che l'articolo debba essere formulato in modo che l'atto del ministro del culto sia punibile quando, essendo rivolto a fini contrarî alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, produca l'effetto di turbare la pubblica tranquillità o la pace delle famiglie o offenda l'onore delle persone. Non è atto religioso quello ispirato a fini mondani, e col fermo proposito di contrariare le istituzioni e le leggi dello Stato, e che ha prodotto un effetto dannoso.

Si tranquillizzino adunque le coscienze timorate. La religione non ci entra in queste disposizioni penali. Noi rispettiamo tanto la libertà

religiosa, che non crediamo amico della libertà politica chi vuol mettere vincoli alla libertà religiosa. La religione è la proprietà più sacra dell'uomo, ed i ministri del culto debbono esercitare i loro atti od uffizi, tanto maggiormente che in Italia contribuirà a consolidare le nostre istituzioni il fatto, che il sentimento della libertà religiosa, prevalendo sull'intolleranza, venne ad accoppiarsi all'amore della libertà civile.

Ma, se volete rispettata la libertà religiosa, dovete altresì far rispettare i diritti dello Stato. L'ordine, in un paese che ha proclamato il grande principio di *libera Chiesa in libero Stato*, non si può ottenere, se la Chiesa non è mantenuta nei suoi giusti confini, non dovendo trascorrere nelle materie temporali. Non è l'atto spirituale che si vuol punire, ma un fatto che per miserabili fini mondani produce un disordine nella società civile.

Non si dica che si vuol perseguire il clero. La persecuzione del clero non giova alla libertà, ma le sarebbe assai funesta. Per la stessa ragione, sarebbe funesta alla libertà civile in pregiudizio della stessa libertà religiosa, la impunità dei reati commessi da un ministro del culto nell'esercizio del suo ministero e nelle condizioni espresse nell'articolo in discussione. Libero dev'essere lo Stato, santa e disinteressata la Chiesa.

Io posso tenere questo linguaggio, poichè ho la coscienza di avere in tempi assai difficili e nell'esercizio di alti pubblici uffizi, dato prove della mia moderazione e rispetto al clero, senza venir meno alla fermezza e legalità per tutelare i diritti dello Stato.

Si è detto contro questo primo articolo del progetto di legge che, se fosse adottato, non mancherebbero audaci proclivi ad accusare i ministri del culto che non han voluto far mercato del loro sacro ministero, o pure che, pel timore d'incorrere nelle penalità, il ministro del culto deve astenersi di esercitare uffizi spirituali. No, l'articolo di legge non sospinge gli audaci contro i ministri del sacerdozio, e non vuole martiri; ma è ispirato a principî di giustizia e di sicurezza sociale. I buoni ministri del culto che amano Dio e la patria, che amministrano i sacramenti o esercitano altri uffizi del loro ministero, trovano nelle nostre leggi la dovuta protezione.

Sventura volle che in una chiesa ed in dì festivo, mentre si accostavano molti fedeli a' piedi dell'altare per ricevere il sacramento dell'Eucarestia, una imprudente meretrice prese posto fra esse, e perchè protetta da un audace ribaldo camuffato a liberale, voleva cibarsi dell'Agnello di Dio. Il venerando sacerdote a questo brutto spettacolo serbò un contegno degno di un ministro di Dio, poichè prudentemente passò avanti alla prostituta che aveva aperto la bocca per ricevere l'ostia sacrata, evitando uno scandalo ed un sacrilegio. Allora fu che il protettore tempestò d'ingiurie il ministro del culto, alto levando la voce che in odio dei liberali si era negata la comunione alla vestale. Ma i carabinieri più savî dei teologi, dei filosofi e forse anche dei legislatori, che ancora non hanno trovato una formola conveniente al proposto articolo di legge, carcerarono col loro buon senso non già il degno sacerdote, ma l'audace che lo avea turbato nell'esercizio del suo santo ufficio.

Occorrono argomenti per convincere che quando l'atto del ministro del culto non è rivolto a fini contrari alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, trova nella legge la dovuta protezione?

Per lo contrario, se avvenga, come è avvenuto, che un ministro del culto chiamato a confortare chi è vicino a lasciare questa valle di lagrime, imponga al moribondo di chiamare un notaio per rinunziare agli acquisti dei beni ecclesiastici, o di abiurare la qualità di Senatore del Regno, credete voi che la moglie ed i figli del moribondo siano disposti a rinunziare in pace ai beni comprati in buona moneta, e di tollerare umilmente che non entri nel regno dei cieli chi ha avuto il peccato di sedere nel Senato del Regno? (*prolungata illarità*) Giudicate se questo fatto è lecito, e se la legge, punendolo, offende l'esercizio della libertà religiosa.

Da ultimo, si è obbietato che, anche emendato l'articolo, si lascia molto arbitrio al giudice. Non sarò io in Senato il paladino degli arbitri del giudice, e se l'onorevole Lamperlico ha citato l'autorità di Bacone di Verulamio, posso dirgli che non sarà mai cancellato dalla mia memoria il precetto dato da questo grande maestro ai legislatori, che cioè: *Optima lex est, quae minimum relinquit*

arbitrio judicis. Ed appunto per non lasciare all'arbitrio del giudice la definizione dell'atto punibile, ha l'articolo primo del progetto stabilito quali sono gli elementi giuridici che debbono concorrere per elevare a reato l'atto del ministero sacerdotale.

E s'intende bene poi che il giudice deve avere molto criterio per l'applicazione della legge ai casi particolari. Nella ragion penale, nella ragion civile il criterio del giudice è indispensabile per la risoluzione delle quistioni di fatto e di diritto. Non si è raggiunto giammai in questo mondo la giustizia con la promulgazione di un buon Codice. Ci vogliono i buoni giudici per la retta amministrazione della giustizia. Ed a voi, onorandi Colleghi, non è ignoto che la magistratura in Italia non si fa imporre dalle passioni ed applica le leggi secondo i dettami della coscienza. Non temete arbitri nell'applicazione di questa legge, siccome non ne temono i cittadini tutti d'Italia, i quali riconoscono che alla magistratura è bene confidata la vita, l'onore, la pace e le sostanze delle famiglie.

Ho finito e mi riservo di proporre un emendamento dopo di avere inteso altri oratori.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, e sottoscritto dai Senatori F. M. Serra e Pescatore.

(Vedi sopra).

Chi intende di appoggiare questo emendamento, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Ora viene l'emendamento del Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Signor Presidente, il mio emendamento non è che lo sviluppo e il complemento di quello che ha spiegato l'onorevole Senatore Miraglia.

Del resto, essendomi associato all'emendamento del Senatore Miraglia, credo inutile di insistere sul mio.

PRESIDENTE. Sull'art. I non vi sarebbero altri emendamenti in istampa; ne è però sopraggiunto alla Presidenza in questo momento uno del Senatore Conforti, che suona così:

« Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, in odio e disprezzo delle

istituzioni e delle leggi dello Stato, commette atti che turbano la tranquillità e l'ordine pubblico, è punito, ecc., il resto come nell'articolo ministeriale. »

Ha la parola il Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Io avea deliberato di non prendere la parola in questa discussione e di non presentare alcun ordine del giorno, perchè in verità credevo cosa oltremodo difficile di emendare il primo articolo del progetto di legge presentato dall'onorevole Ministro.

Ma, poichè eminenti oratori hanno parlato in vario senso, e la pubblica opinione è così commossa, ho detto a me stesso, ma non vi sarà una via di conciliazione?

Mi è sembrato che questo mezzo si potesse trovare, ed infatti l'emendamento da me presentato mi sembra che debba far cessare gli scrupoli onesti e coscienziosi dell'Ufficio Centrale. Rileggo il mio emendamento:

« Il ministro di un culto, che nell'esercizio del suo ministero, in odio e disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato, commette atti che turbano la tranquillità e l'ordine pubblico, è punito ecc. »

Io credo che colui il quale rifletta bene a questo emendamento, troverà esser impossibile cosa che non si debba punire il ministro di un culto, il quale in odio e disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato commetta atti che turbano l'ordine pubblico.

Il ministro del culto esercita un'influenza straordinaria e può quindi produrre degli effetti che non possono essere prodotti dagli altri i quali non hanno il carattere sacerdotale.

Col mio emendamento non si puniscono i pensieri che si ascondono negli abissi della coscienza, ma si puniscono gli atti esteriori, che il sacerdote commette, non solo in odio e disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato, ma quegli atti che turbano l'ordine pubblico. Gli elementi quindi che costituiscono il reato sono i seguenti:

1. Deve il colpevole essere il ministro di un culto nell'esercizio del suo ministero;
2. Deve compiere degli atti esteriori;
3. Questi atti esteriori debbono compiersi in odio e disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato;
4. Gli atti che compie il ministro di un culto in odio e disprezzo delle istituzioni o

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

leggi dello Stato debbono turbare l'ordine pubblico.

Stando le cose in questi termini io credo che il Senato debba accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dal Senatore Conforti per chiedere poscia se è appoggiato.

«Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, in odio e disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato, commette atti che turbano la tranquillità e l'ordine pubblico è punito ecc., come nell'articolo ministeriale.»

Chi appoggia quest'emendamento voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Senatore CONFORTI. Mi si domanda se, giusta il mio emendamento, sarebbe ammesso l'esiglio. Sì, io ammetto anche pene minori, io accetto una punizione qualunque.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'ora inoltrata non mi permette di prendere in minuto esame, come sarebbe mio dovere, i singoli emendamenti. Chiedo adunque alla cortesia del Senato che mi consenta di fare le dichiarazioni del Governo domattina in principio della seduta.

Vorrei tuttavia esprimere un mio desiderio ed una preghiera ai diversi proponenti di questi emendamenti per facilitarne la discussione e la votazione al Senato, e non prolungare di troppo il suo lavoro. Se si lascia da parte la proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale, che il Governo non potrebbe in nessun caso adottare per le ragioni che domani avrò l'onore di esporre, tutti gli altri emendamenti che si sono proposti sull'art. 1° hanno tra loro una grande ed eloquente rassomiglianza. Dissi eloquente, perchè l'incontrare nella formola proposta da dotti magistrati l'identità degli elementi che debbono costituire i fattori dei reati da punirsi, agli occhi miei è la prima prova di verità, dappoichè tutti procedono con varie formole che sono applicazioni di uno stesso principio.

Infatti io veggo che tutti questi emendamenti, salvo la differenza di alcune espressioni, racchiudono tre condizioni: il *fine criminoso*, che vedremo come sia determinato; la *qualità*

dei fatti che debbono servire di mezzo al conseguimento di questo fine; e la *natura degli effetti* che da questi fatti debbono esser prodotti.

Sono tutti i proponenti d'accordo a richiedere come prima condizione che il sacerdote non si proponga un fine religioso, ma che esca dal campo spirituale, che si proponga un *fine temporale* e peggio ancora un *fine riprovato dalle leggi e dalle istituzioni dello Stato*, il che costituisce l'elemento caratteristico che lo fa trasmodare dall'ufficio ecclesiastico e dall'esercizio del suo ministero, e porre il piede nel dominio dell'ordine civile e politico, donde si pone in movimento la competenza del potere sociale.

Tutti del pari consentono che la *qualità degli atti* debba consistere in un' *offesa alle leggi e alle istituzioni dello Stato*, nel vincolare la coscienza de' cittadini facendo violenza ai medesimi coi mezzi spirituali per lo scopo testè indicato, cioè per un *fine politico e riprovato dalle stesse leggi o dalle istituzioni dello Stato*.

Tutti finalmente esigono che queste azioni abbiano prodotto un *effetto* dannoso, esiziale alla pubblica convivenza, che alcuni esprimono con formole di *turbamento dell'ordine pubblico o della tranquillità pubblica*, ovvero di *offesa dell'onore degl'individui o delle famiglie*, od altre analoghe, che tutte rappresentano indubitatamente l'effetto di un *danno sociale, di lesione esterna de'diritti*.

Così essendo, io dichiaro fin d'ora, che mi associo a ciò che vi ha di comune nei concetti di questi emendamenti. Sarà così facile la via a costruire razionalmente la figura del reato che trattasi di reprimere nell'articolo 1° del progetto.

Ed avremo il vantaggio di eliminare dalla formola di questo articolo le due espressioni che hanno dato luogo a così viva contestazione, cioè le parole *abuso del ministero ecclesiastico*, e le altre *turbamento della pubblica coscienza*.

Fatta questa dichiarazione, io pregherei gli onorevoli proponenti di questi diversi emendamenti di avere la cortesia di riunirsi domani a quell'ora che il signor Presidente vorrà stabilire, ed io avrò l'onore d'intervenire alla loro adunanza.

E poichè quando si è d'accordo nelle idee sostanziali, una conferenza può condurre facilmente ad un accordo anche sulla espressione

della forma, la quale potrebbe essere accettata da tutti i proponenti e dal Governo, io credo che la medesima potrà presentarsi agli occhi del Senato con tali caratteri da meritargli la fiducia.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro Guardasigilli desidera d'avere, prima che si apra la seduta di domani, una conferenza coi vari proponenti gli emendamenti, onde stabilire una formola che sarà poi sottoposta alle deliberazioni del Senato.

Domando al Senato se approva che la convocazione ordinaria abbia luogo alle 2.

Non facendosi opposizione, si terrà seduta domani alle ore 2.

Prego i signori Senatori che hanno proposto degli emendamenti a volersi riunire domani alle ore 12 meridiane.

L'ordine del giorno per domani sarà il seguente:

Al tocco: Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, N. 2521 e 9 luglio 1876, N. 3232, per la costruzione di strade ordinarie;

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino;

Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati.

Alle due pom., seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero;

Estensione ai medici della Marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

